

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 1120

EMENDAMENTI

**Articolo 5
e articolo 6
dal comma 1 al comma 6**

VOLUME 3

10 novembre 2013

Al comma 1, primo periodo dopo le parole " 31 dicembre 2013" sopprimere dalla parola "comunque " alla parola "euro" .includere

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"1. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196* ⁽⁴⁾, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle *leggi 20 luglio 2000, n. 211*, istitutiva della Giornata della memoria e della *legge 30 marzo 2004, n. 92*, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestione liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato. "

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, MANGILI

Nugnes

5.1

A.S. 1120
Emendamento
Art. 5

Al comma 1, dopo le parole "progetti immediatamente cantierabili" inserire le seguenti:
"prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni".

PUPPATO, CALEO, VACCARI

Puppato

5.2

EMENDAMENTO AS 1120

Art.5

Al comma 1, primo periodo dopo le parole “..per i progetti immediatamente cantierabili”
~~aggiungere le seguenti parole~~ “conferendo priorità alle aree classificate a rischio R3 e R4”

CIOFFI, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, LEZZI

Cioffi
in bianco

5.3

A.S. 1120

Emendamento

Art. 5

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Le spese sostenute dalle Regioni per gli interventi di cui al presente comma sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2014".

Conseguentemente:

- a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 22 per cento>>;
 - All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:<< 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>.
- b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

Caleo

CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO,
FERRARA ELENA


5.4

EMENDAMENTO


~~Art. 5~~

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Le spese sostenute dalle Regioni per gli interventi di cui al primo periodo sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014".

BRUNI



5.5



A.S. 1120
Emendamento
Art. 5

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Le spese sostenute dalle Regioni per gli interventi di cui al primo periodo sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014".

Di Biagio

Dalla Zivanna

5.6



AS 1120

Legge di Stabilità per il triennio 2014-2016

Emendamento Art 5

Al comma 1 alla ~~fine~~ del quarto periodo, inserire, *infine, le seguenti parole:*
"nell'ambito dello stesso territorio regionale oggetto del precedente finanziamento".

Tarquinio

[Handwritten signature]
[Handwritten signature] (MUS)

[Handwritten signature] (DIAMBROSIO LETTIERI)

5.7



AS 1120

Legge di Stabilità per il triennio 2014-2016


Emendamento Art 5

Al comma 1, ~~alla fine~~ del quarto periodo, ~~inserire~~ *aggiungere, in fine, le seguenti parole:*
"fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di programma."

Tarquino

(Handwritten signatures and notes)
(D'AMBROSIO LETTIERI)

5.8



AS 1120

Art. 5
in fine

Al comma 1, dopo il quarto periodo, ~~aggiungere~~ il seguente: "Nell'ambito della rifinalizzazione di cui al periodo precedente, il 50 per cento delle risorse è destinato al finanziamento di interventi attuati mediante progetti di ingegneria naturalistica o piani forestali regionali, da realizzarsi prioritariamente nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e secondo una ripartizione delle risorse tra le regioni che si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio".

RITA GHEDINI, ANGIONI

5.9

EMENDAMENTO ALL'AS 1120

Art. 5

~~All'articolo 5~~ ^{DR}, comma 1, dopo il quarto periodo inserire il seguente: "Fermo restando il permanere dell'interesse degli enti territoriali interessati, sono fatti salvi gli accordi di programma già sottoscritti con le regioni per gli interventi prioritari di prevenzione del dissesto idrogeologico in attuazione dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e dell'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010."

Sen. Arrigoni
Sen. Comaroli




5-10



AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 5

Al comma 1, sostituire le parole: “la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2014, 50 milioni di euro per l’anno 2015 e 100 milioni di euro per l’anno 2016” con le seguenti: “la spesa di 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016”.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

Articolo 5-bis
(Piano straordinario triennale per il lavoro)

1. È istituita, in via sperimentale per gli anni 2014-2017, sotto la vigilanza congiunta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, un’Agenzia nazionale per il rilancio dell’occupazione (in seguito denominata “Agenzia”) per fare fronte all’emergenza lavorativa tramite un Piano triennale per il lavoro e per contribuire alla realizzazione di un Programma di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali.
2. L’Agenzia è diretta da un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri coadiuvato da un consiglio direttivo di 5 membri ciascuno dei quali è nominato dai ministri di cui al comma 1. Il Presidente ed i membri del direttivo non percepiscono nessuna forma di compenso aggiuntivo per la loro attività. Il personale necessario all’Agenzia, stabilito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è trasferito dai ministeri di cui al comma 1 senza maggiori oneri per le finanze pubbliche.
3. Per le spese di funzionamento dell’Agenzia è autorizzata la spesa annuale di 3 milioni di euro.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, previo intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché delle Commissioni parlamentari competenti, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un Programma triennale che comprende:
 - a) azioni di contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio nazionale iniziando dalla mappatura degli insediamenti urbanistici nelle aree a più elevato rischio idrogeologico, e mediante la redazione e approvazione di un Piano straordinario pluriennale per la difesa del suolo e la bonifica del territorio;
 - b) la messa in sicurezza degli edifici scolastici con priorità per quelli esposti al rischio sismico;
 - c) il sostegno allo sviluppo di un’agricoltura multifunzionale;

- d) un Piano per l'autonomia energetica degli edifici pubblici con l'utilizzo di energie rinnovabili;
- e) un Piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici.

5. Nel Programma di cui al comma 4 sono altresì stabilite:

- a) la ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse, di cui al Fondo nazionale per il finanziamento del Piano per il lavoro, e dei disoccupati da avviare alle attività ;
- b) le modalità di presentazione della domanda e i criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;
- c) le modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;
- d) la definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente del lavoro compiuto nella realizzazione dei singoli programmi e piani di cui al comma 4;
- g) le modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui al comma 6.

6. Sulla base delle priorità e dei criteri individuati dal Programma di cui ai commi 4 e 5, le Regioni e gli enti locali, le associazioni Onlus, le strutture della Protezione civile ed altri eventuali soggetti, incluse società private, individuati dal Programma, possono richiedere all'Agenzia sulla base di progetti della durata massima di tre anni, entro due mesi dalla pubblicazione del Programma, l'autorizzazione di usufruire di personale assunto dall'Agenzia, salvo quanto previsto dal comma 11, con contratti a tempo determinato non superiore ai tre anni di vigenza del Programma stesso, indicandone le qualifiche e le competenze professionali.

7. L'Agenzia sulla base delle risorse disponibili di cui al comma 14, ripartisce tali risorse tra i vari progetti ed i vari ambiti territoriali sulla base dei tassi di disoccupazione, stabilisce i criteri di assunzione, il numero delle persone da assumere, il livello della retribuzione, i settori cui assegnarle. Il personale di cui al comma 6, salvo quanto previsto dal comma 11, è dipendente dell'Agenzia. Le assunzioni vengono effettuate e gestite su scala locale, da comuni, regioni, enti del volontariato, servizi del lavoro, e da altri eventuali soggetti individuati dal Programma di cui al comma 4.

8. L'Agenzia nazionale, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, vaglia i progetti e le richieste dei territori e delle imprese, dando priorità ai progetti che hanno le seguenti caratteristiche:

- a) la focalizzazione sugli obiettivi del Programma triennale di cui al comma 4;
- b) la ricaduta occupazionale, ma anche produttiva in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
- c) l'integrazione di strumenti di aiuto alle imprese, di azioni di contesto collegate e di misure di regolamentazione e semplificazione amministrativa;

d) il coinvolgimento in forma singola o consorziata di grandi imprese, piccole e medie imprese, centri di ricerca pubblici e privati anche attraverso lo sviluppo del partenariato pubblico-privato;

5) la sinergia delle attività dei soggetti pubblici responsabili delle azioni, con particolare riguardo al coinvolgimento dei comuni e delle regioni;

6) l'attenzione ai processi di creazione e sviluppo di imprese giovanili e femminili.

9. L'Agenzia definisce le modalità e i criteri per individuare enti, imprese e associazioni da coinvolgere nel progetto, identifica i meccanismi di sostegno alla realizzazione del progetto e ogni altra misura di regolamentazione e di contesto utile per l'attuazione degli interventi, determina i tempi di realizzazione.

10. I soggetti che usufruiscono di ammortizzatori sociali possono essere assunti ai sensi del comma 6. In questo caso la retribuzione sostituisce il reddito derivante dall'ammortizzatore sociale di cui il lavoratore beneficia. Nel caso di lavoratore in cassa integrazione ordinaria il contratto di lavoro stipulato con l'Agenzia si intende come distacco del lavoratore dalla società del quale è dipendente di cui pertanto conserva il relativo posto di lavoro.

11. Le imprese private che intendono partecipare al Programma di cui al comma 4, possono richiedere l'autorizzazione ad assumere personale con contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dall'Agenzia. In questo caso l'Agenzia non assume il personale relativo ma contribuisce fino ad un massimo del 50 per cento del suo costo complessivo. Per le assunzioni riguardanti personale femminile questo limite massimo può raggiungere il 70 per cento del costo. Nel caso di cooperative composte interamente da giovani di età inferiore ai 35 anni il contributo di può raggiungere il 90 per cento del costo complessivo.

12. Il soggetto responsabile dei diversi progetti approvati dall'Agenzia è l'ente territoriale. Nella scelta dei progetti da parte dell'Agenzia è data priorità ai progetti alla cui elaborazione hanno potuto partecipare in maniera adeguata i cittadini interessati, e per i quali sono previste procedure di controllo dei cittadini stessi sulle assunzioni e sull'attuazione dei progetti secondo le modalità stabilite dal Programma di cui al comma 4. Per presentare i progetti all'Agenzia gli enti territoriali possono consorziarsi se tale modalità operativa è funzionale all'attuazione dei progetti presentati.

13. I progetti di cui al comma 6 possono prevedere forme di collaborazione con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali. In questo caso l'Agenzia può autorizzare a sue spese corsi di laurea specifici, dottorati di ricerca, incarichi di ricerca, corsi di formazione.

14. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo nazionale per il finanziamento del Piano per il lavoro con risorse pari a 3.003 milioni di euro per l'anno 2014, a 3.703 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3.903 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 3 milioni euro annui sono destinati alle spese di funzionamento dell'Agenzia di cui al comma 3. Le risorse del Fondo

nazionale possono essere integrate in relazione a progetti ricadenti sui rispettivi territori da contributi a carico degli enti territoriali.

15. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

16. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale collegate ai progetti di cui al comma 6 sostenute dalle regioni, dalle province e dai comuni, per un importo complessivo annuo pari a 1.300 milioni di euro. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, gli enti locali e le regioni comunicano all'Agenzia gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al presente comma.

17. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione dell'Agenzia in riferimento alle comunicazioni degli enti territoriali di cui al comma 16, sono individuati su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

18. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.500 milioni di euro annui per l'anno 2015, e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

19. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ed almeno 750 milioni di euro a decorrere dal 2016. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine

e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

e, all'articolo 9, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

3-ter. Al fine di favorire gli interventi per incrementare l'efficienza e la prestazione energetica negli edifici pubblici e la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nel rispetto degli obiettivi e delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli edifici a energia quasi zero, sono stanziati risorse pari a 300 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico sentito il Ministero dell'economia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.”

e, di conseguenza:

Sono soppressi i commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 6, il comma 4 dell'articolo 14, nonché il comma 5 dell'articolo 23.

e, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

“7-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

7-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 7-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

7-quater. All' articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole “nei limiti del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti “nei limiti del 95 per cento”.

7-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti “nella misura del 95 per cento”;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti “nella misura del 95 per cento”;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti “nella misura del 95 per cento”.

7-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi *7-quater* e *7-quinquies*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

7-octies. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: “del 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “del 23 per cento”.

Chas
Uras De Petris 

5-11


AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 5

Al comma 1, sostituire le parole "30 milioni" con le seguenti "1.040 milioni"

Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" con le seguenti "305 milioni" e sopprimere il comma 5.

De Petris


Uras


5.12

EMENDAMENTO

ART. 5

Al comma 1, sostituire le parole: “la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2014, 50 milioni di euro per l’anno 2015 e 100 milioni di euro per l’anno 2016” con le seguenti: “la spesa di 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016”.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

Articolo 5-bis
(*Piano straordinario triennale per il lavoro*)

1. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa tramite un Piano triennale straordinario per il lavoro per gli anni 2014-2016, sono autorizzate spese pari a 3.003 milioni di euro per l'anno 2014, a 3.703 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3.903 milioni di euro per l'anno 2016.
2. Per definire le modalità di attuazione del Piano triennale per il lavoro e per contribuire alla realizzazione di un Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali, il Governo adotta, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) costituzione di un Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali le cui spese annue non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro;
 - b) previsione nel programma triennale di azioni di contrasto del dissesto idrogeologico, di un piano per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, della realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetici degli edifici pubblici, di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici;
 - c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività ;
 - d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;

- e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;
- f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;
- g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
- h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;
- i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani di cui al comma 2;
- j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d);

4. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 2 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.

5. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

6. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale collegate ai progetti di cui al comma 3 sostenute dalle regioni, dalle province e dai comuni, per un importo complessivo annuo pari a 1.300 milioni di euro. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, gli enti locali e le regioni comunicano all'Agenzia gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al presente comma.

7. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione dell'Agenzia in riferimento alle comunicazioni degli enti territoriali di cui al comma 6, sono individuati su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

8. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni

5.13

16
19

%

2/6

a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

9. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 600 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e almeno 750 milioni di euro a decorrere dal 2016. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

e, all'articolo 9, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

3-ter. Al fine di favorire gli interventi per incrementare l'efficienza e la prestazione energetica negli edifici pubblici e la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nel rispetto degli obiettivi e delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli edifici a energia quasi zero, sono stanziati risorse pari a 300 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico sentito il Ministero

5.13

17
20

%

3/6

dell'economia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.”

e, di conseguenza:

Sono soppressi i commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 6, il comma 4 dell'articolo 14, nonché il comma 5 dell'articolo 23.

e, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

“7-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

7-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

7-quater. All' articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole “nei limiti del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti “nei limiti del 95 per cento”.

7-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti “nella misura del 95 per cento”;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti “nella misura del 95 per cento”;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti “nella misura del 95 per cento”.

7-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

7-octies. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: “del 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “del 23 per cento”.”

Uras De Petris Barozzino *Barozzino*

5-13

EMENDAMENTO ALL'AS 1120

Art. 5

All'articolo ~~5~~, comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: "30 milioni" con le seguenti: "230 milioni", le parole: "50 milioni" con le seguenti "150 milioni" e le parole: "100 milioni" con le seguenti "200 milioni"

Conseguentemente:

all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Sen. Divina
Sen. Comaroli

Divina
Comaroli

5-14

188

A.S. 1120
Emendamento
Art. 5

Al comma 1, sostituire le parole: "30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016" con le seguenti: "150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016".

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente: "24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50."

Caleo

CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO,
FERRARA ELENA

5-15

EMENDAMENTO ALL'AS 1120

Art. 5

AR
~~All'articolo 5~~, comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: "30 milioni" con le seguenti: "129 milioni"

Conseguentemente

Sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2014.

Sen. Arrigoni
Sen. Comaroli

Arrigoni
Comaroli

5.16

AS 1120
Emendamento
Art. 5

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno le risorse statali e regionali nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle regioni e dagli enti locali per l'esecuzione di interventi finalizzati alla prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico, previsti in piani e programmi statali, regionali e locali in materia di difesa del suolo»

Conseguentemente,

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: «< 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;

all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente: «< 22 per cento>>"

"24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 40.000;

2015: - 40.000;

2016: - 40.000.

FEDELI, CANTINI, FILIPPI, MATTESINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI, ESPOSITO,
MARGIOTTA

Fedeli

5.17

AS 1120
Emendamento
Art. 5

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i fondi in favore degli enti locali che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare di cui al decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con la legge 24 dicembre 2003, n. 368 e successive modificazioni»

Conseguentemente,

all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>"

"24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

MARGIOTTA

Margiotta

5-18

EMENDAMENTO ALL'AS 1120

Art. 5

~~All'articolo 5~~, comma 1, inserire in fine il seguente periodo: "Ad implementazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico di cui al presente comma, è altresì autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, ai fini dell'attuazione di un Piano di interventi, da approvare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa stipula di apposito accordo di programma con la regione, per la messa in sicurezza del territorio della regione Veneto colpito dagli eventi alluvionali dell'anno 2010."

Conseguentemente:

v.r.
all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: "ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016."

Sen. Bitonci

Sen. Bellot

Sen. Bisinella

Sen. Munerato

Sen. Stefani

Sen. Arrigoni

Sen. Comaroli

5.19

EMENDAMENTO ALL'AS 1120

Art. 5

~~All'articolo 5~~, comma 1, inserire in fine il seguente periodo: "Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 10 milioni di euro per l'anno 2016 è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio franoso del versante del lago di Como percorso dalla SS 36 - del lago di Como e dello Spluga".

Sen. Crosio

Sen. Comaroli

Sen. Arrigoni

5-20

EMENDAMENTO ALL'AS 1120

Art. 5

pe
All'articolo 5, comma 1, inserire in fine il seguente periodo: "Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, 1 milione di euro per l'anno 2015 e 1 milione di euro per l'anno 2016 è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio franoso e la pulizia e manutenzione del reticolo idrografico della provincia di Lecco."

Sen. Arrigoni
Sen. Comaroli



5.21

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

ART. 5

Dopo il comma 1 ^{interviene} ~~aggiungere~~ il seguente comma:

1-bis. Nell'ambito della riallocazione delle risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti di cui al comma precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero dell'economia, riserva almeno il 50% delle risorse disponibili al finanziamento di interventi di manutenzione del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico attuati mediante progetti di ingegneria naturalistica o la realizzazione dei piani forestali regionali. Nell'individuazione dei predetti progetti sarà data priorità a quelli da realizzarsi nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.

MARINO

marino

D'ONGHIA

Onofrio D'Onghia

MERLONI

Merloni

5-22


AS 1120

Art. 5

Dopo il comma 1 inserire il seguente : "1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela territorio e del mare individua, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma di opere pubbliche di dimensioni minori finalizzate alla difesa del suolo ed alla prevenzione dei danni derivanti dal dissesto idrogeologico. Alla realizzazione di tale programma si provvede nel limite di 100 milioni di euro.

Conseguentemente, sopprimere il comma 13 dell'articolo 9.

Marinello, Caleo, Compagnone, De Petris, Nugnes, Arrigoni, Dalla Zuanna, Panizza



5.23

EMENDAMENTO ALL'AS 1120

Art. 5

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli Enti territoriali interessati da concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, da destinare ad interventi di messa in sicurezza del proprio territorio e contro il dissesto idrogeologico, le Regioni e le Province Autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, attribuiscono la concessione a società a partecipazione mista pubblica e privata, ai sensi dell'art. 3, comma 15-ter del D.lgs. n. 163/2006, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, le quali procedure abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione della grande derivazione e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento".

Sen. Crosio



Sen. Comaroli



5-24

^{intra}
Dopo il comma 1, ~~aggiungere~~ il seguente:

"1-bis. Nell'ambito della riallocazione delle risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti di cui al comma precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero dell'economia, riserva almeno il 50% delle risorse disponibili al finanziamento di interventi di manutenzione del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico attuati mediante progetti di ingegneria naturalistica o la realizzazione dei piani forestali regionali. Nell'individuazione dei predetti progetti sarà data priorità a quelli da realizzarsi nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio."

RUSSO



5-25

MOTIVAZIONE


Con il presente emendamento si vuole dare un primo impulso alla realizzazioni di opere che abbiano come finalità la prevenzione di nuovi disastri ambientali nei comuni più sensibili al rischio idrogeologico e, nel contempo, creare o alimentare una economia locale in realtà spesso depresse da un punto di vista di occasioni di lavoro. Inoltre l'obiettivo dell'emendamento è anche quello di finanziare i piani forestali nazionali di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 227/2001.

AS 1120

Art. 5

Dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela territorio e del mare individua, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma di opere pubbliche di dimensioni minori finalizzate alla difesa del suolo ed alla prevenzione dei danni derivanti dal dissesto idrogeologico, da realizzare nelle Regioni rientranti nell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali dell'Unione europea. Alla realizzazione di tale programma si provvede, nel limite di 50 milioni di euro, nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione, anche mediante una rimodulazione degli interventi e delle relative risorse. Il riparto delle somme relative è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Marinello, Bruni, Zizza



5-26

EMENDAMENTO

AS 1120

Art. 5

in fine

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/CE e dalla direttiva 2007/60/CE, nonché al fine di assicurare la continuità dei compiti tecnico-operativi riferiti alla gestione della risorsa idrica e alla difesa del suolo dai fenomeni di dissesto idrogeologico, è data facoltà alle Autorità di bacino, istituite con la legge 18 maggio 1989, n. 183 e prorogate ai sensi dell'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive integrazioni e modificazioni, di rinnovare la scadenza dei contratti a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sino a un massimo di tre anni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri di spesa per la finanza pubblica.”.

- 1) (MARINELLO) *[signature]*
- 2) (Sen. Giovanni PICCOLI) *[signature]*
- 3) (CONTE) *[signature]*
- 4) (DALIA TOR) *[signature]*

5.27

[signature] (ZANETTI)
[signature] (CERRI)



EMENDAMENTO


AS 1120

Art. 5

Dopo il comma 1 ^{competenza} aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli Enti locali per gli interventi di difesa idrogeologica del territorio, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1957, n. 959 in virtù della quale è fatto obbligo ai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice di pagare un sovracanone annuo in favore dei bacini imbriferi montani, nel cui perimetro le opere degli impianti di produzione ricadono, ai soli fini del sovracanone sono da considerarsi grandi derivazioni quelle con potenza nominale superiore ai 220 kW come previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Le conseguenti maggiori entrate per gli Enti di cui alla legge 27 dicembre 1957, n. 959 sono destinate prioritariamente al finanziamento di interventi per la difesa idrogeologica del territorio di competenza".

~~Sen. Giovanni PICCOLI~~
1) Sen. Giovanni PICCOLI
2) (BRUNI)
3) (CONTE)
4) (DALLA FOR)
(ZARLATTI)
~~(DALLA FOR)~~
Sen. Bruni CERCHI



5-28






EMENDAMENTO

AS 1120



Art. 5

Dopo il comma 1 ^{La cui} aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di consentire continuità e tempestività nelle attività di prevenzione e riduzione dei rischi da dissesto idraulico e idrogeologico, per gli anni 2014-2016 le risorse finanziarie impiegate per la realizzazione di opere di difesa idraulica del territorio, degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, nonché per gli interventi di regimazione dei corsi d'acqua e di sistemazione idrogeologica della stabilità dei versanti e per la difesa, la manutenzione e il ripascimento dei litorali non sono soggette ai vincoli di cui al Patto di Stabilità interno. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede con le risorse derivanti dalle percentuali di cui all'articolo 31, comma 4-quater, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

- 1) (MARI NELLO) 
- 2) (Sen. Giovanni PICCOLI) 
- 3) (BAVONI) 
- 5) (LITTA) 
- 4) (DALIA TOR) 

5.29

 (ZAHETTI)
 (CERCHI)



Emendamento Art. 5, comma 1- bis

~~All'art. 5~~ ^{in fine} dopo il comma 1 ~~aggiungere~~ il seguente nuovo comma:

1-bis. Nell'ambito della riallocazione delle risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti di cui al comma precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero dell'economia, riserva almeno il 50% delle risorse disponibili al finanziamento di interventi di manutenzione del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico attuati mediante progetti di ingegneria naturalistica o la realizzazione dei piani forestali regionali. Nell'individuazione dei predetti progetti sarà data priorità a quelli da realizzarsi nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.



Sen. Anna Bonfrisco
[Signature]

Sen. CERONI

Sen. BICO

Sen. MONDINI

5-30

A.S. 1120

Emendamento

Art. 5

LINE
Dopo il comma 1 ~~aggiungere~~ il seguente:

<<1-bis. I termini di scadenza di cui all'art. 8, comma 7 e dell'art. 19 bis del D.L. 6 Giugno 2012 n. 74, così come convertito dalla L. 1 Agosto 2012 n. 122, sono prorogati al 31 dicembre 2014.>>

SANGALLI, GUERRIERI

Sangalli

5.31

Emendamento AS 1120

All'articolo 5, al comma 2, sostituire la parola "sentita" con la parola "d'intesa"

Sen. Comaroli 

Sen. Bitonci 

5.32

EMENDAMENTO AS 1120

Art.5

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole "10 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016" con le seguenti parole "100 milioni di euro per l'esercizio 2014, 100 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 100 milioni di euro per l'esercizio 2016";

Conseguentemente all'articolo 9 sopprimere i commi 6 e 22

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, BULGARELLI



5.33

A.S. 1120
Emendamento
Art. 5

Al comma 2, sostituire le parole: "10 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016" con le seguenti: "30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 70 milioni di euro per l'anno 2016".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 20.000;

2015: - 20.000;

2016: - 20.000.

Caleo

CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO,
FERRARA ELENA

5.34

EMENDAMENTO AS 1120

Art.5

Al comma 2, primo periodo alla parola "straordinario" aggiungere la parola "infrastrutturale" e sopprimere le parole da "di tutela" fino a "prioritariamente a" incluse

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, BERTOROTTA



5.35

A.S. 1120
Emendamento
Art. 5

Al comma 2, sostituire le parole : "a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani" con le seguenti: " alla riduzione dei carichi inquinanti e all'implementazione delle misure necessarie a raggiungere gli obiettivi previsti dalle direttive europee in materia di acque"

PUPPATO, CALEO, VACCARI

Puppato


5.36

EMENDAMENTO ALL'AS 1120

Art. 5

All'articolo ~~5~~⁵, comma 2, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: "con particolare riguardo alle aree maggiormente urbanizzate del territorio nazionale prospicienti i laghi"

Sen. Arrigoni
Sen. Comaroli




5.37

EMENDAMENTO ALL'AS 1120

Art. 5

All'articolo 5, comma 2, dopo le parole: "individua gli interventi necessari" inserire le seguenti: " , il responsabile unico"

Sen. Divina
Sen. Comaroli



5.38

EMENDAMENTO ALL'AS 1120

~~Art. 5~~

~~AR~~
All'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "A valere sul Fondo di cui al presente comma, un importo pari a un milione di euro per l'anno 2014 è destinato all'attività di ricerca su sistemi bio-elettrochimici per la depurazione di acque superficiali, con particolare riferimento al caso del lago di Idro."

Sen. Volpi
Sen. Crosio
Sen. Comaroli

Volpi
Crosio
Comaroli

5.39

EMENDAMENTO


AS 1120

Art. 5

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Il Piano deve anche dimostrare l'equilibrio economico e finanziario del servizio, nel periodo successivo all'intervento, in termini di autonoma sostenibilità della gestione, a mezzo della *tariffa del Servizio Idrico Integrato*."

(Sen. Giovanni PICCOLI) *anf*
ZANETTI
(DALLA TORRE) Oscar Della Torre
Sp. - bi (Realbro Cerotti)
5.40



Art. 5.

Dopo il comma 2, ^{informati} ~~aggiungere~~ i seguenti:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all' articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 luglio 2011. La comunicazione di cui al primo periodo ha validità annuale. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al primo periodo sono tenuti al pagamento di un contributo pari a 10 euro da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

2-ter. A decorrere dall' anno 2014, le maggiori entrate derivanti dall' attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis sono versate all' entrata del bilancio dello Stato. Una quota delle risorse di cui al primo periodo pari 10 per cento è destinata allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative di sostegno del settore della pesca sportiva e ricreativa; un' ulteriore quota pari al 60 per cento delle predette risorse, è destinata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto.

2-quater. L' esercizio dell' attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa di cui all' articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio.

NACCARATO, Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI

Relazione

Comunicazioni per la pesca sportiva

5.42

ARTICOLO 5

^{in fine}
Dopo il comma 2 ~~aggiungere~~ il seguente:

2 bis. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 170 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di ottobre 2013. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: <<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;

- all'articolo 10, comma 32, dopo le parole "in misura non inferiore a" inserire le seguenti "60 milioni di euro per l'anno 2014,";

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti: <<200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 40.000;

2015: - ;

2016: - .

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

MARTINI

Martini

5.43

AS 1120
Emendamento
Art. 5

Ulteriore
Dopo il comma 2 ~~aggiungere~~ il seguente:

«2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 170 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di ottobre 2013. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.»

Conseguentemente,

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «< 24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.>>;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 20.000;

2015: - 0;

2016: - 0.

FEDELI, CANTINI, FILIPPI, MATTESINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI

Fedeli

5.44

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 5

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'esercizio 2014, 50 milioni per l'esercizio 2015 e 70 milioni di euro per l'esercizio 2016 denominato "Fondo di tutela archeologica dall'erosione costiera" al fine di finanziare un piano straordinario per la conservazione del patrimonio archeologico, finalizzato prioritariamente alla salvaguardia e messa in sicurezza dei territori prospicienti le aree costiere e a tutela dell'incolumità pubblica di visitatori e maestranze. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto col Ministro dei beni e attività culturali e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi urgenti, necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 30 milioni di euro nel 2014, di 50 milioni di euro nel 2015 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Uras


De Petris


5.45

A.S. 1120
Emendamento
Art. 5

unpliv
Dopo il comma 2 ~~aggiungere~~ il seguente:

"2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come integrato dall'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rifinanziato a decorrere dall'anno 2014 per una somma pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016."

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 35 milioni di euro per l'anno 2014, 635 milioni nell'anno 2015 e 1345 milioni di euro >>;

Caleo

CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

5.46

Art. 5.

Dopo il comma 2, ^{in fine} aggiungere i seguenti:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all' articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 luglio 2011. La comunicazione di cui al primo periodo ha validità annuale. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al primo periodo sono tenuti al pagamento di un contributo pari a 10 euro da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

2-ter. A decorrere dall' anno 2014, le maggiori entrate derivanti dall' attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis sono versate all' entrata del bilancio dello Stato. Una quota delle risorse di cui al primo periodo pari 40 per cento è destinata allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il rafforzamento delle iniziative di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, attraverso il finanziamento di azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all' occupazione nel settore, nel rispetto dell' articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria e per il finanziamento di iniziative di sostegno del settore della pesca sportiva e ricreativa; un' ulteriore quota pari al 50 per cento delle predette risorse, è destinata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto.

2-quater. L' esercizio dell' attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa di cui all' articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio.

NACCARATO, Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI

5.47

A.S. 1120
Emendamento
Art. 5

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Gli interventi da finanziare con le risorse di cui ai commi 1 e 2 devono essere prioritariamente inquadrati in piani e progetti di bacino, finalizzati all'integrazione di misure di riduzione del rischio e di tutela e recupero degli ecosistemi acquatici, e supportati da processi partecipati, secondo le disposizioni di cui alle Direttive europee 2000/60 e 2007/60."

Puppato

PUPPATO, CALEO, VACCARI


5.48

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 5

Al comma 3, sostituire le parole "30 milioni" con le seguenti "200 milioni" e dopo le parole "piano straordinario" inserire le seguenti: "di interventi sull'emergenza <<terra dei fuochi>> in Campania e".

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.


De Cristofaro De Petris Uras


5.49

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 5

Al comma 3, sostituire le parole "30 milioni" con le seguenti "100 milioni" e dopo le parole "piano straordinario" inserire le seguenti: "di interventi sull'emergenza <<terra dei fuochi>> in Campania e".

Conseguentemente all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" con le seguenti "695 milioni" e all'articolo 4, comma 3 sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti "30 milioni"

De Cristoforo De Petris Urs


5.50

EMENDAMENTO AS 1120

Art.5


Al comma 3, primo periodo sostituire le parole "30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015" con le parole "80 milioni di euro per il 2014 e 60 milioni di euro per il 2015"

Conseguentemente, all'articolo 9 sopprimere comma 9

E conseguentemente ancora alla Tabella A alla voce Ministero dell'Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015 - 30.000

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, MANGILI



5-51

EMENDAMENTO

ART. 5

aggiungere
Dopo il comma 3 ~~inserirlo~~ il seguente:

"3-bis. Per contrastare l'emergenza legata agli incendi boschivi nella Regione Sardegna è istituito un apposito fondo con una dotazione di 5 milioni di euro ciascuno per gli esercizi 2014 e 2015 per il finanziamento di un piano straordinario per interventi di prevenzione e contrasto agli incendi da attivarsi di concerto con gli Enti all'uopo preposti."

Conseguentemente

"Al comma 3, sostituire le parole 30 milioni di euro con le seguenti: 25 milioni di euro"

FLORIS



5.52

Si rende necessario intervenire per contrastare il deterioramento del patrimonio naturalistico e boschivo della Sardegna.



EMENDAMENTI AS.1120

Art.5

Al comma 3, primo periodo, in fine, dopo le parole: "procedura d'infrazione comunitaria n.2003/2007" aggiungere le seguenti: "assicurando priorità agli interventi di bonifica dei siti di discarica localizzati in Campania nell'area della cosiddetta "Terra dei Fuochi" La disposizione in oggetto imporrebbe criteri preferenziali alle discariche localizzate nella cd terra dei fuochi, su cui si susseguono notizie gravissime in ordine al grado di contaminazione.

BERTOROTTA, NUGNES, MORONESE, PEPE, PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Bertorotta

5.53

5.54 %



EMENDAMENTO

ART. 5

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 3-bis. Le attività e strutture private, le aree ricomprese del demanio marittimo oggetto di concessione dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate esistenti, già regolamentate, conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali, che insistono su aree del demanio, e quelle destinate a stabilimenti balneari, concessioni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, concessioni del demanio con finalità di attività fluviali, lacuali e portuali, concessioni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, concessioni del demanio con finalità sportive, le aree ricomprese del demanio marittimo oggetto di concessione di cui all'art. 01 della Legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono escluse dall'applicazione della Direttiva 2006/123/CE ed inserite all'articolo 7 del decreto legislativo 59/2010.

3-ter. I terreni del demanio nazionale nella piena proprietà dello Stato Italiano a norma dell'art 345 del Trattato Funzionamento Unione Europea, ex art 295 del trattato CE, sui quali sono costruite ed esercitate anche attività, mediante la costruzione di opere a carattere permanente, le aree del demanio, e del demanio marittimo, dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate, conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti, compatibilmente con le esigenze di pubblico interesse e con il diritto di libera fruibilità del mare e della battigia, sono venduti agli attuali concessionari e conduttori, riconoscendo la trasformazione del titolo concessorio, equiparato al diritto di superficie, in diritto reale, fatti salvi i diritti legittimamente acquisiti nel tempo che hanno maturato gli effetti equiparati per quanto dettato dall'art 3, comma 64, della legge 23 dicembre 1996, n.64 come modificato dall'art 1, della legge 12 dicembre 2002, n.273 .

3-quater. Le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti in concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Il prezzo di acquisto del terreno e delle eventuali pertinenze, dovrà essere pagato entro 180 giorni dalla promulgazione della presente legge in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto di vendita o nel momento che l'istituto bancario avrà dato disposizioni al pagamento.

3-quinquies. Il corrispettivo sul totale del trasferimento per il versamento dell'importo, dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto che tenga conto di un abbattimento per le superfici coperte permanenti. Il calcolo del corrispettivo è affidato all'Agenzia del Demanio, la

quale stabilisce anche la tipologia delle nuove costruzione in nuovi ambiti territoriali del demanio nazionale,

garantendo così il diritto di concorrenza, di libertà di stabilimento, la libertà di prestazione di servizi nell'UE, rafforzare i diritti del destinatario dei servizi in quanto utenti di tali servizi, promuovere la qualità dei servizi, stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.

3-sexies. Stante la realtà dei beni incamerati, dove è avvenuta l'accessione dei beni costruiti sopra il terreno demaniale, nei casi in cui il conduttore attuale del bene incamerato non è legittimato per ricorrere in giudizio per annullare l'incameramento secondo l'art 49 del codice della navigazione di cui al R.D. 30 marzo 1942, n. 327 che alla data di promulgazione della presente legge è dichiarato abrogato, verrà valutato il bene complessivo dei manufatti pertinenziali dall'Agenzia del Territorio competente per area, al costo iniziale della pertinenza scontando dalla valutazione, i costi delle manutenzioni e dell'usura dei beni e posto in vendita all'attuale conduttore. La valutazione finale sarà trasmessa all'agenzia del demanio competente per area per la stipula dei contratti di vendita all'attuale conduttore. I canoni dovuti per effetto della legge 296/2006 sono ricompresi nella valutazioni finale per quanto versato in eccesso secondo la legge 494/93

3-septies. Per le Concessioni di Beni Demaniali Marittimi ad uso turistico ricreativo di stabilimento balneare, il diritto reale sul terreno demaniale avrà come limite della sua estensione l'area destinata alla posa degli ombrelloni ed attrezzatura similare. Tale area sarà quindi definita spiaggia. La spiaggia definita come «area destinata alla sola posa ombrelloni ed attrezzatura similare» è riconosciuta come pertinenza destinata in modo durevole a servizio del bene realizzato sul terreno soggetto del diritto reale e sottoposta ad un canone concessorio annuale. Tale nuova definizione della spiaggia come parte del demanio necessario del Territorio Nazionale non può essere sottoposta a strumenti di diritto privato. La spiaggia così definita sarà soggetta annualmente al pagamento del corrispettivo individuato dall'Agenzia del Demanio secondo i parametri indicati dalla legge 494/93, parametri che non comportino comunque maggiorazioni oltre l'incremento ISTAT aggiornato annualmente con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in misura pari alla media degli indici nazionali generali. Indicando al fine della valutazione del corrispettivo del canone concessorio della spiaggia posa ombrelloni e strutture similari, ambiti territoriali a valenza turistica: a) ad alta valenza. b) media valenza. c) normale valenza. d) bassa valenza. Considerando come aree valutate con un canone ricognitorio al 10 per cento nella valutazione complessiva del canone concessorio annuale le aree scoperte dove insistono anche con impianti a struttura leggera parcheggi, zone adibite a parco giochi o attività sportive, giardini, il cui uso ed accesso sia libero e gratuito e comunque tutte le aree il cui accesso sia libero e gratuito ed i servizi offerti gratuitamente, aree non riconducibili ad un utilizzo di posa ombrelloni o strutture similari a stretto fine di un utilizzo economico per l'azienda. Il vincolo di destinazione delle aree soggette al canone ricognitorio è indicato dal titolare del bene trasferito in proprietà e può essere sempre modificato previa comunicazione all'ufficio del demanio. La distinzione tra manufatti di facile o difficile rimozione stante la realtà della tecnica è soppressa, ogni manufatto si intende di facile rimozione. Le aree scoperte dove insistono impianti a struttura leggera, soggette al canone ricognitorio, possono permanere o essere liberate nel periodo invernale e l'area liberata rimane ugualmente soggetta a valutazione con canone ricognitorio. Per le concessioni di beni demaniali marittimi ai fini turistico ricreativi, il diritto di proprietà sul terreno demaniale avrà i seguenti limiti:

5.54 %
62



83

a) a monte, a sinistra e a destra rispetto all'accesso principale a monte, dalla linea di confine della concessione attuale;

b) a mare, dalla linea retta congiungente i punti di massimo aggetto verso mare dei manufatti esistenti autorizzati, immobili e/o amovibili, gli impianti a struttura leggera.

3-octies. Lo Stato Italiano al fine di garantire il rilancio degli investimenti nel settore del turismo provvederà nel termine di 30 giorni dall'emanazione della presente legge a stipulare accordi vincolanti ed obbligatori presso il sistema bancario per la rinegoziazione dei mutui e di ogni forma di garanzia in essere, contratti dalle attuali aziende per investimenti ed interventi inerenti l'attività e per l'erogazione di nuovi mutui agevolati alle aziende che intendano esercitare la volontà di acquisto del terreno demaniale o prevedano inoltre un piano di nuovi investimenti.

3-novies. L'occupazione e l'uso dei beni pubblici secondo quanto dettato dal comma 1) anche già oggetto di concessione amministrativa, di cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia cessata l'efficacia, e, comunque, alla scadenza del termine stabilito dal detto titolo o dalla legge, le spiagge libere attrezzate, al fine di garantire l'ammortamento degli investimenti effettuati ed i livelli occupazionali, garantendo la migliore utilizzazione accertata dalla conduzione nel tempo, sono attribuiti al precedente concessionario, gestore, mediante la prosecuzione del rapporto nella forma privatistica e nei modi indicati nella presente legge.

3-decies. I beni appartenenti al demanio marittimo permangono di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 56 bis, comma 1, del dl 21.06.2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dal combinato disposto dell'articolo 56 bis, comma 1, e del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, articolo 5, comma 1, lettera a).

3-undecies. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni e i Comuni conformano alla presente disposizione i piani di utilizzazione degli arenili e gli strumenti urbanistici vigenti in materia di utilizzazione delle aree di demanio marittimo e degli arenili.

3-duodecies. Al concessionario o conduttore che non intenda acquistare il terreno passato al patrimonio disponibile alla scadenza della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, è riconosciuto un indennizzo a carico del subentrante, per gli investimenti e i valori commerciali creati da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e Finanze.

3-terdecies. Alla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge

RAZZI

5-54



A.S. 1120

Emendamento all'art.5

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno di un'area protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.394, che avviano un'attività d'impresa nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

3-ter. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 3-bis è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. I soggetti di cui al comma 3-bis sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

3-quater. Le agevolazioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter sono riconosciute, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

- a) educazione e formazione ambientale;
- b) agricoltura biologica di cui al regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modificazioni;
- c) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;
- d) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
- e) manutenzione del territorio e gestione forestale;
- f) restauro e efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente."

Conseguentemente all'art.6, dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti


"24-bis. A decorrere dall'anno 2014, i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a dieci.

24-ter. A decorrere dall'anno 2014, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la seguente aliquota di prodotto:

- a) 20 per cento per gli idrocarburi estratti in terraferma;
- b) 20 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare;
- c) 14 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare.

24-quater. I commi 3 e 6-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati."

DE PETRIS, STEFANO, URAS



5.55

A.S. 1120

Emendamento all'art.5

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) promuove le azioni di sistema rivolte al monitoraggio e alla conservazione della biodiversità e alla tutela di specie di particolare interesse, alla promozione delle aree protette e all'educazione ambientale, alla diffusione delle buone pratiche di gestione, alla formazione professionale del personale degli Enti parco";

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2014."

c) il comma 9 è abrogato.

3-ter. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato."

Conseguentemente all'art.6, dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti

"24-bis. A decorrere dall'anno 2014, i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a dieci.

24-ter. A decorrere dall'anno 2014, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la seguente aliquota di prodotto:


a) 20 per cento per gli idrocarburi estratti in terraferma;

b) 20 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare;

c) 14 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare.

24-quater. I commi 3 e 6-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati."

DE PETRIS, STEFANO, URAS



5-56

Emendamento

Art. 5

Dopo il comma ³4 è aggiunto il seguente comma ~~4-bis~~):

³4-bis). All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto»;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Salvo i casi previsti dai commi 3 e 3-bis nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».

5.57

BARANI

A.S. 1120
Emendamento
Art. 5

aggiungere
Dopo il comma 3 ~~inserire~~ i seguenti: "3-bis. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti esistenti nella regione Campania, è autorizzato lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento e/o recupero di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, aventi codice cer 19.12.10- 19.12.12 - 19.05.01 - 19-05.03 - 20.03.01 - 20.03.99, fino al completamento degli impianti necessari allo smaltimento degli stessi.

3-ter. Al fine di riequilibrare su base regionale l'onere derivante dalla gestione post-operativa delle discariche e dei siti di stoccaggio provvisorio di rifiuti, la Regione predispone ogni anno il piano di riparto dei relativi costi in base al numero degli abitanti di ogni singola Provincia o ATO, che è preso in considerazione per la determinazione della tariffa.

3-quater. Al fine di proseguire al riordino di tutte le attività connesse all'intero ciclo integrato dei rifiuti, come stabilito all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e per garantire la gestione dei siti di stoccaggio provvisorio delle ecoballe e delle discariche in post gestione operativa, con particolare riferimento al servizio di vigilanza e guardiania notturna, le Società Provinciali e le successive ATO, previste dalla relativa legge regionale, devono avvalersi del personale degli ex Consorzi di Bacino attualmente sotto-impiegati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 3.000;

2015: - 3.000;

2016: - 3.000.

5.58

Cuomo

CUOMO

A.S. 1120

Emendamento all'art.5

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3-ter. Il Fondo di cui al comma 3-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2014, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.

3-quater. Gli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 3-bis anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni."

DE PETRIS, ~~DE PETRIS~~, URAS
De Petris [signature] [signature]

CIRINNA' [signature]

5.59

AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 5

Dopo il comma 3

aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "E' fatta salva la possibilità, per il produttore o il detentore di residui di cui alla presente lettera che, in considerazione della provenienza o della destinazione di impiego non rientrano nella fattispecie di esclusione, dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 per la qualifica dei residui medesimi come sottoprodotti".

3-ter. La sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 si presume fino a prova contraria.»

CASALETTO, DONNO

Comitoli

5 ~~0~~ 60

AS 1120
Emendamento

All'articolo 5 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis

4. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge conversione 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunti i seguenti comma:

6 bis. Limitatamente alla misura di cui al comma 1, lettera d) *“incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing”*, l'istanza di accesso al fondo può essere presentata dal soggetto pubblico proprietario degli immobili oggetto del progetto di intervento. Il soggetto pubblico nella stessa istanza dovrà indicare il soggetto privato esecutore già titolare di un contratto per la gestione di servizi energetici o le modalità di individuazione dello stesso secondo criteri di evidenza pubblica. Nel caso di soggetto privato già titolare di un contratto per la gestione di servizi energetici la durata contrattuale residua non può essere inferiore a tre anni. La durata del finanziamento a tasso agevolato non può eccedere la durata contrattuale residua. Nel caso di successiva individuazione del soggetto privato la durata del finanziamento agevolato non può eccedere la durata contrattuale. Il soggetto privato è il soggetto obbligato al rimborso del finanziamento concesso. Il soggetto privato si impegna a rispettare del disposizioni di cui al comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai comma 6 e 7. Il bando di gara per l'individuazione del soggetto privato deve contenere, a pena di nullità, tali indicazioni e quelle contenute nella circolare di cui al comma 5.

8. Il Fondo di cui al comma 1 può essere utilizzato nell'ambito della programmazione unitaria ed alimentato con le risorse di provenienza comunitaria e quelle provenienti dalla quota nazionale di cofinanziamento. Le risorse finanziarie sono versate in una apposita sezione del Fondo costituita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico.

Di Biagio

DALLA ZUANNA

5 0.61

Illustrazione

Con il comma 6 bis si intende mettere nella condizione gli Enti Locali di poter sviluppare dei programmi di intervento sul proprio patrimonio immobiliare al fine di massimizzarne l'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili di energia. Questo potrebbe consentire un risparmio di energia con il conseguente risparmio sul bilancio dell'Ente proponente. Tale strumento può diventare a regime un volano per lo sviluppo di ESCO con adeguate capacità sia in termini di gestione di impianti che in termini di capacità patrimoniali delle stesse. Consente anche lo sviluppo di schemi contrattuali dove il finanziamento tramite terzi può diventare una modalità costante per gli interventi sul patrimonio pubblico affidato agli Enti Locali. Con il comma 8 il Fondo diventa una misura di accelerazione per l'utilizzo dei fondi comunitari della programmazione 2007/2013 ed è destinato a diventare uno strumento di ingegneria finanziaria per l'attuazione delle politiche di contenimento nell'uso delle risorse naturali nell'ambito della priorità "clima ed energia" fissata dalla Commissione Europea per la destinazione delle risorse della futura programmazione 2014/2020. Tali comma non comportano oneri per il bilancio dello Stato.

EMENDAMENTO ALL'AS 1120

Art. 5

Dop
All'articolo ~~3~~, dopo il comma 3, *aggiunge* ~~inscrive~~ il seguente:

"3-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo da ripartire, sentite le regioni interessate, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di finanziare un piano straordinario di interventi di miglioramento della qualità dell'aria, con particolare riferimento alle polveri sottili, previa stipula di appositi accordi di programma con le regioni maggiormente interessate dallo sfioramento diffuso dei limiti emissivi imposti dalle direttive comunitarie. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua gli interventi necessari per il rientro nei limiti della qualità dell'aria e le modalità di erogazione del finanziamento alle regioni, con particolare riguardo al rafforzamento delle politiche di supporto alla mobilità sostenibile."

Conseguentemente:

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione, a decorrere dal 2014:

2014: - 10.000

2015: - 10.000

2016: - 10.000

Sen. Arrigoni

Sen. Crosio

Sen. Comaroli

5 ~~0~~.62

Commento

Per il rientro nei limiti della qualità dell'aria della Pianura padana

A.S.1120

Emendamento

ART. 5

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: ³⁵¹ 4. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione e riordino della legislazione relativa alle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni scadute al 31 dicembre 2012 e di quelle in corso con scadenza entro il 31 dicembre 2017, è prorogato fino a tale data (31 dicembre 2017).

Sen. Roberto Ruta

Roberto Ruta

5 ~~0~~.63

AS 1120
EMENDAMENTO
ART. 5

Dopo R comma 3,

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. L'articolo 12, comma 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è sostituito con il seguente:»

“7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici solo quando sia dimostrato lo status di imprenditore agricolo del titolare dell'impianto e quando l'attività di produzione energetica sia qualificabile come attività connessa all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto, in ogni caso, delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla presenza delle attività e produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio-2001, n. 228, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.”»

CASALETTO, DONNO



5 ~~0~~.64

AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 5

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 4. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione e riordino della legislazione relativa alle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni scadute al 31 dicembre 2012 e di quelle in corso con scadenza entro il 31 dicembre 2017, è prorogato fino a tale data (31 dicembre 2017).

DI BIAGIO

TITO DI MAGGIO

5 0.65

RELAZIONE

La norma proposta intende colmare la disparità di trattamento che si è venuta ad instaurare per effetto della disposizione di cui all'art. 1, comma 18 del D.L. 194/2009, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 25 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 547 della L. 228/2012. Tale disposizione, infatti, concede una proroga alle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreativa fino al 2020. L'esigenza della proroga nel caso di specie nasce dalla necessità di attendere il delinarsi del quadro normativo di riferimento prima di rilasciare nuove concessioni e definire i relativi canoni.

Con l'abrogazione della L. 41/1982 ad opera del D. Lgs. 154/2004, infatti, è stato soppresso anche l'art. 27 ter che prevedeva l'applicazione del canone meramente ricognitorio alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale, richieste da enti cooperativi inseriti nel registro prefettizio della sezione «pesca» o da imprese singole non cooperative.

Le società cooperative hanno continuato a godere di canoni agevolati, ai sensi dell'art. 48 del r. d. 8 ottobre 1931 n. 1604, mentre tutti gli altri operatori sono potenzialmente soggetti ad un canone ordinario il cui importo risulta antieconomico ed insostenibile per le imprese del settore. In effetti, il canone nella misura ordinaria non è ancora stato applicato in quanto alle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 154 del 26 maggio 2004 (9 luglio 2004), ha continuato ad applicarsi fino alla scadenza il canone nella misura prevista dall'art. 27ter del D. Lgs. 154/2004.

La disparità di trattamento che si verrebbe a realizzare nel momento in cui fosse esigito il canone nella misura ordinaria è stata oggetto di una comunicazione dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato inviata al Parlamento il 23 ottobre 2008, dove si affermava che *“la differenza dei canoni concessori appare in grado di incidere in misura disomogenea sui costi delle*

società cooperative e delle imprese non associate, risultando in grado di alterarne la capacità competitiva.”

Con D. Lgs. 28 maggio 2010 n. 85 recante “Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, sono stati individuati i beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), sono stati trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali. Nelle more dell'effettivo passaggio delle competenze alle Regioni e dell'adozione delle relative norme, si ritiene opportuno mantenere lo stato attuale delle concessioni, prorogandone la scadenza. Il termine di proroga qui proposto è fissato al 2017, in linea con la programmazione europea in tema di pesca ed acquacoltura, come previsto dall'emanando regolamento istitutivo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca - FEAMP, che punta proprio sull'acquacoltura come attività di sviluppo del settore.

EMENDAMENTO

AS 1120

Art. 5


Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione e riordino della legislazione relativa alle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni scadute al 31 dicembre 2012 e di quelle in corso con scadenza entro il 31 dicembre 2017, è prorogato fino a tale data (31 dicembre 2017).".

FORMIGONI
RUVOLO
DALLA TOR

Roberto Formigoni
Ruvolo
Dalla Tor

5 ~~1~~.66



RELAZIONE - La norma proposta intende colmare la disparità di trattamento che si è venuta ad instaurare per effetto della disposizione di cui all'art. 1, comma 18 del D.L. 194/2009, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 25 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 547 della L. 228/2012. Tale disposizione, infatti, concede una proroga alle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreativa fino al 2020. L'esigenza della proroga nel caso di specie nasce dalla necessità di attendere il delinearsi del quadro normativo di riferimento prima di rilasciare nuove concessioni e definire i relativi canoni.


Con l'abrogazione della L. 41/1982 ad opera del D. Lgs. 154/2004, infatti, è stato soppresso anche l'art. 27 ter che prevedeva l'applicazione del canone meramente ricognitorio alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale, richieste da enti cooperativi inseriti nel registro prefettizio della sezione «pesca» o da imprese singole non cooperative.

Le società cooperative hanno continuato a godere di canoni agevolati, ai sensi dell'art. 48 del r. d. 8 ottobre 1931 n. 1604, mentre tutti gli altri operatori sono potenzialmente soggetti ad un canone ordinario il cui importo risulta antieconomico ed insostenibile per le imprese del settore. In effetti, il canone nella misura ordinaria non è ancora stato applicato in quanto alle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 154 del 26 maggio 2004 (9 luglio 2004), ha continuato ad applicarsi fino alla scadenza il canone nella misura prevista dall'art. 27ter del D. Lgs. 154/2004.

La disparità di trattamento che si verrebbe a realizzare nel momento in cui fosse esigito il canone nella misura ordinaria è stata oggetto di una comunicazione dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato inviata al Parlamento il 23 ottobre 2008, dove si affermava che "la differenza dei canoni concessori appare in grado di incidere in misura disomogenea sui costi delle

società cooperative e delle imprese non associate, risultando in grado di alterarne la capacità competitiva.”

Con D. Lgs. 28 maggio 2010 n. 85 recante “Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, sono stati individuati i beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città' metropolitane e Regioni. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), sono stati trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali. Nelle more dell'effettivo passaggio delle competenze alle Regioni e dell'adozione delle relative norme, si ritiene opportuno mantenere lo stato attuale delle concessioni, prorogandone la scadenza. Il termine di proroga qui proposto è fissato al 2017, in linea con la programmazione europea in tema di pesca ed acquacoltura, come previsto dall'emanando regolamento istitutivo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca - FEAMP, che punta proprio sull'acquacoltura come attività di sviluppo del settore.



AS 1120
EMENDAMENTO
ART. 5

Dopo il comma 3,

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Sono considerati trattamenti che rientrano nella normale pratica industriale, ai fini della dimostrazione dei requisiti indicati dall'articolo 184 bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, i processi e le operazioni normalmente in uso nel comparto produttivo o nello specifico stabilimento diretti a rendere compatibili i residui produttivi, sotto il profilo ambientale e merceologico, con i processi produttivi propri dell'impresa utilizzatrice, senza che si determini mutamento della struttura e della costituzione del residuo medesimo. Rientrano, in ogni caso, nella nozione di normale pratica industriale le operazioni di: insufflazione di aria, essiccazione, lavaggio, fermentazione naturale, omogeneizzazione, triturazione, raffinazione, centrifugazione, sedimentazione, disidratazione e chiarificazione condotte nel luogo di produzione, o presso l'utilizzatore successivo, o effettuate da intermediari, quando tali operazioni siano parte integrante del processo di produzione o di destinazione e siano effettuate con l'ausilio di sostanze naturali non pericolose.»

CASALETTO, DONNO

Donno

5 ~~0~~.67

AS 1120

Emendamento

Articolo 5

(Misure in materia di ambiente e tutela del territorio)

All'articolo 5, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3 bis. I termini di decadenza previsti dall'articolo 1, comma 4, lett. c) e dall'articolo 4, comma 8, decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012 sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quegli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento ai relativi registri aperti presso il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), da realizzarsi in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone calamitate sono le opere connesse agli impianti su indicati”.

DI BIAGIO ALDO

DALLA ZOANNA

5 0.68

Relazione illustrativa

Il territorio del nostro Paese è frequentemente oggetto di disastri naturali e eventi calamitosi di ogni genere (alluvioni, terremoti, frane, siccità ecc.) che per lunghi periodi frenano complessivamente le attività, soprattutto produttive, delle aree colpite.

L'emendamento proposto mira a conservare gli incentivi, già riconosciuti e contabilizzati con l'iscrizione al I° e al II° Registro del V° Conto Energia, a quegli impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili situati in località che, nel corso degli anni 2012 e 2013, siano state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi e/o amministrativi e il cui iter autorizzativo/realizzativo non abbia potuto concludersi entro i termini previsti dal d. m. 5 luglio 2012.

L'emendamento mirando a prorogare incentivi già riconosciuti e assegnati non determina alcun onere aggiuntivo per le casse dello Stato.

La disposizione proposta tutela quei territori e quelle popolazioni sui quali, dopo la violenza della natura, si è spesso abbattuta una gravissima crisi economica, sociale e occupazionale e che, nella maggior parte dei casi, ha interessato aree ben più vaste, anche ricadenti in regioni limitrofe, di quelle direttamente colpite dalle calamità.

Lo spirito di questo emendamento è quello di consentire che in tali aree possano essere confermati e realizzati ingenti investimenti e un conseguente consistente incremento di posti di lavoro che portino sviluppo e stabilità economica e sociale.

Gli impianti di cui si parla si compongono di un complesso produttivo puntuale di generazione elettrica da fonti rinnovabili e di indispensabili opere connesse facenti parte integrante dell'impianto

stesso, come centraline e, soprattutto, chilometri e chilometri di elettrodotti necessari per assicurare la connessione alla rete elettrica nazionale che spesso attraversano ampie zone a volte, come si diceva precedentemente, ricadenti nel territorio di più Regioni

Peraltro, analoga norma di quella che l'emendamento mira a introdurre era già contenuta nel IV° Conto Energia emanato con d. m. del 5 maggio 2011 probabilmente non trasferita nel V° Conto Energia per semplice dimenticanza.

Inoltre, è noto che con il V° Conto Energia, del quale con il presente emendamento si prorogano i termini di scadenza, si conclude definitivamente la politica di incentivazione delle fonti rinnovabili fotovoltaiche.

Infine, il testo proposto rende la disposizione chiaramente circoscritta e legata a fatti eccezionali e riconosciuti tali da provvedimenti amministrativi o normativi, e pertanto non rischia di creare alcun trascinarsi di natura amministrativa e giudiziaria né alcun precedente per eventuali altre deroghe.

AS 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

SOPPRESSIONE SERVIZIO DI INTERROMPIBILITA'

~~All'articolo 5~~ Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A partire dal 1 gennaio 2014 è soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e, conseguentemente, l'esenzione per i clienti finali che prestano servizi di emergenza ai sensi dell'articolo 30, comma 19, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 44."

Effetti della proposta: la proposta non genera maggior oneri per lo Stato, quanto piuttosto un risparmio di circa 700 milioni di euro/anno in termini di riduzione dei corrispettivi di dispacciamento gravanti sulle fatture di energia elettrica per la generalità delle utenze.

CERONI



50.69

Art. 5.

Dopo il comma 3 ^{agrumi} ~~inscrive~~ e il seguente:

3-bis. Al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l' anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 3 milioni. Le predette risorse sono iscritte su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione di spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto direttoriale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per accedere ai contributi.

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 9 sostituire le parole "765 milioni" con le seguenti "762 milioni".

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Relazione

Gli agrumi hanno una porzione commestibile molto ridotta rispetto ad altri tipi di frutti, cosicché la produzione di derivati è accompagnata dalla formazione di grandi quantità di scarti di lavorazione solidi e liquidi (polpe, scorze, semi, oli essenziali, acque di centrifuga) che pongono alle aziende seri problemi di stoccaggio e smaltimento.

Ciò comporta un aumento dei costi della filiera e una riduzione dei margini di profitto per il comparto manifatturiero. Tali scarti non trovando alcuna collocazione sul mercato, vengono smaltiti e/o trattati come materie esauste, incrementando i problemi di inquinamento.

La misura, si pone l' obiettivo di incentivare progetti di ricerca e sviluppo in grado di sostenere il riciclo ed il reimpiego degli scarti di prodotti agrumicoli, venendo incontro alle esigenze delle imprese che si occupano della trasformazione di tale prodotto.

In via sperimentale per l' anno 2014 sono individuate le aree della Sicilia orientale per l' attuazione di tale intervento.

Per la realizzazione di tali progetti è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2014. Le modalità di concessione dei contributi sono stabilite con apposito decreto.

A.S. 1120 EMENDAMENTO

Articolo 5

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:


“3-bis. Il Fondo da ripartire *“per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani”* di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come integrato dall'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rifinanziato a decorrere dal 2014 per una somma pari a 35 milioni di euro annui”,

Conseguentemente all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole:

“100 milioni”

Con le parole:

“65 milioni”



Conseguentemente all'articolo 10 comma 35, sostituire le cifre:

“3.000” e “7.000”rispettivamente con:

“3.035” e “7.035”

5 0.71

BRUNI

Mullo (MARINELLI)

Emendamento

Art. 5

Dopo il comma ~~4~~³ è aggiunto il seguente comma ~~4-bis~~³):

~~4-bis~~³). Nei Tribunali già provvisti di mezzi automatici per rilevare e disciplinare l'orario di lavoro del personale pubblico (badge - tornelli), l'obbligo di registrazione è esteso a tutti i magistrati che vi prestano servizio, con la sola esclusione del Presidente del tribunale. In mancanza di mezzi automatici si procede alla rilevazione giornaliera attraverso appositi registri.

BARANI

5-72

Articolo 5

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3 bis. I termini di decadenza previsti dall'articolo 1, comma 4, lett. c) e dall'articolo 4, comma 8, decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 2012, n. 159, S.O., in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia), sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quegli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento ai relativi registri aperti presso il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), da realizzarsi in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi.”.

MARINELLO



5-73



AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 5

invece
Dopo il comma 3 ~~inserire~~ il seguente:

"3-bis. A partire dal 1 gennaio 2014 è soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e, conseguentemente, l'esenzione per i clienti finali che prestano servizi di emergenza ai sensi dell'articolo 30, comma 19, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 44."

ORRU', FISSORE, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, GIACOBBE,

Orri

5.74


AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 5

oppure
~~All'articolo 5,~~ dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A partire dal 1 gennaio 2014 è soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e, conseguentemente, l'esenzione per i clienti finali che prestano servizi di emergenza ai sensi dell'articolo 30, comma 19, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 44."



Sen. Anna Bonaiuto
Sen. CERONI
Sen. MILO
Sen. MANDELLI

5-75

A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom right corner.

EMENDAMENTO

ART. 5

in aggiunta
Dopo il comma 3, si aggiunge il seguente:

3 bis
"Comma ~~4~~. Il comma 2 dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27 è così sostituito:

"Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Detti impianti debbono comunque rispettare, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le seguenti condizioni:

- a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW;
- b) nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza intermedia non inferiore a 500 metri."

CHIAVAROLI



BIANCONI



5.76

A.S. 1120

Emendamento

Art. 5

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Nelle more dell'individuazione da parte del Ministero dell'ambiente delle ulteriori risorse da destinarsi agli specifici interventi di bonifica, previsti per i Siti di interesse nazionale specificamente interessati da inquinamento da amianto, individuati ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, delle sue successive modificazioni e integrazioni, e dei conseguenti decreti attuativi del Ministero dell'ambiente gli enti pubblici che intendano procedere con risorse proprie alla rimozione dei materiali inquinanti e al loro smaltimento possono farlo, senza che le risorse a tale scopo impiegate siano assoggettate ai vincoli del patto di stabilità interno"

3-ter. L'eventuale trasferimento di beni o porzioni di beni inquinati da amianto dal demanio dello Stato al demanio degli enti pubblici territoriali ricadenti nel Sito di interesse nazionale di cui al precedente comma 3-bis, deve essere preceduto dalla bonifica da effettuarsi a carico dello Stato, ovvero deve essere accompagnato dallo stanziamento da parte dello Stato medesimo in favore dell'ente, delle risorse necessarie ad effettuarla, senza che esse siano assoggettate al patto di stabilità interno"

Conseguentemente,

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 40.000;
2015: - 40.000;
2016: - 40.000.

BORIOI, FORNARO, ZANONI, DIRINDIN, ESPOSITO Stefano, FAVERO, FISSORE, FERRARA Elena, LEPRI, MANASSERO, MARINO MAURO, BROGLIA, CHITI, CASSON

Boroli

5-77

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2014) – S. 1120

Emendamento

ART 5

Dopo il comma 3 dell'articolo 5 aggiungere il seguente:

3-bis. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1 dell'articolo 4 le parole "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 6 agosto 2013, n. 97, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 3"
- b) Al comma 1 dell'articolo 5 le parole "Le disposizioni di cui al precedente articolo 1, commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 6 agosto 2013, n. 97, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 3"

5-78

Relazione illustrativa

~~L'articolo 22 della Legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97) ha abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del regolamento recante modalità semplificate di gestione (decreto del Ministro dell'ambiente 8 marzo 2010, n. 65). Le disposizioni presenti nel suddetto comma abrogato, inoltre, sono state riprese dalla legge europea, allo stesso articolo e riformulate in maniera più corretta. La legge europea, tuttavia, non ha apportato le necessarie modifiche al regolamento ministeriale. Nell'articolato del regolamento (artt. 4 e 5), infatti, è attualmente presente il riferimento al comma abrogato, creando numerosi difficoltà agli operatori del settore.~~

La presente proposta emendativa intende risolvere tale incongruenza, prevedendo, in sintonia con quanto inteso dal legislatore in sede di approvazione della legge europea, che i riferimenti errati presenti nel regolamento ministeriale debbano intendersi riferiti alle disposizioni presenti nella suddetta legge europea.

P. Pilon



EMENDAMENTO

AS 1120

ART. 5

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) comma 3-bis all'ultimo capoverso dopo le parole "non superiore a 5 MW.", aggiungere le seguenti: ***"Per emissioni nulle si deve intendere un impianto senza emissioni in atmosfera, salvo eventuali perdite sistemiche e comunque limiti idonei ad evitare potenziali rischi alla salute umana ed all'ambiente, durante il solo ciclo produttivo nelle normali condizioni di esercizio."***;
- b) comma 3-bis. 1, in fine, dopo le parole "energia immessa nel sistema elettrico" aggiungere le seguenti: ***"quale valore medio annuo di produzione."***

ARACRI



5.79

NOTA - L'integrazione (a) dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, si rende necessario per chiarire che gli impianti pilota, con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle, devono rispondere ai requisiti di legge non nella fase di ricerca e messa in opera dell'impianto, bensì solo dopo avere avviato il ciclo produttivo nelle normali condizioni di esercizio. L'integrazione (b) all'articolo 1, comma 3-bis.1 si rende necessario per sfruttare al meglio la risorsa geotermica nella fase di produzione in quanto la capacità produttiva, durante l'anno, è influenzata dalla diverse condizioni climatiche esterne. Le norme non hanno effetti sulla finanza pubblica né comportano oneri finanziari ricadenti sul bilancio dello Stato.

A.S. 1120

Emendamento

Art. 5

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

<< 3-bis. E' autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno dei seguenti anni 2014, 2015 e 2016 per la messa in sicurezza e bonifica dei siti (SIN) di classe di priorità 1 a maggiore rischio e con priorità decrescenti: 4 impianti industriali attivi o dismessi, 319 pubblici o privati a partire da 37 ospedali case di cure, case di riposo; 116 scuole di ogni ordine e grado, istituti di ricerca, 86 uffici della pubblica amministrazione, 27 impianti sportivi, 8 biblioteche, nonché per incentivazione di installazione di impianti fotovoltaici in sostituzione delle coperture in cemento amianto. Sono fatte salve le responsabilità degli autore della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti, e fatto salvo il dovere della autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge."

Conseguentemente:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1330 milioni>>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 180 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- *alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 20.000;

2015:- 20.000;

2016: - 20.000.

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNA', PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

Casson

5-80

A.S.1120 Emendamento

Articolo 5

Dopo il comma ³4 aggiungere il seguente:

³4-bis. Al fine di garantire la rapida istituzione delle aree marine protette già previste, nonché di potenziare la gestione delle aree protette già istituite, il Ministro dell'ambiente del territorio e del mare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'istituzione delle aree marine protette di cui al comma 1, lettere f), h) e p) dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n.394. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n.979 è incrementata, decorrere dal 2014, di euro 300.000 in ragione d'anno, destinati all'istituzione delle nuove aree, e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 4 aprile 2001, n.93 è incrementata, a decorrere dal 2014, di euro 1.700.000 in ragione d'anno, destinati alle spese di funzionamento e di gestione delle aree già istituite.",


conseguentemente al comma 37 dell'articolo 10, le parole:

"150 milioni"

Sono sostituite dalle seguenti:

"152 milioni"

5-81



Marinello
g/m

Atto Senato n. 1420


Articolo 5

(Misure in materia di ambiente e tutela del territorio)

Emendamento

All'articolo 5, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3 bis. I termini di decadenza previsti dall'articolo 1, comma 4, lett. c) e dall'articolo 4, comma 8, decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012 sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quegli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento ai relativi registri aperti presso il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), da realizzarsi in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone calamitate sono le opere connesse agli impianti su indicati".

MANDELLI 

5.82



EMENDAMENTO

Articolo 5

3
Dopo il comma ~~1~~, aggiungere il seguente:

3
~~1~~-bis. Al fine di fronteggiare la grave situazione di dissesto idrogeologico diffuso sul territorio nazionale , le regioni entro 180 giorni individuano le aree di protezione integrale, dove sono accertate le maggiori condizioni di rischio e i tempi d'intervento emergenziali.


All'interno delle aree individuate si deve procedere all'eliminazione di qualsiasi preesistenza abitativa o commerciale sorta in difformità alla normativa urbanistica vigente.

Al di fuori della fascia di protezione gli enti locali elaborano un piano di recupero e caratterizzazione ambientale , con acquisizione in conferenza di servizi dei pareri degli enti preposti ai vincoli, da rilasciare entro 30 giorni , il documento viene inoltrato alla Regione per la successiva approvazione o diniego.

Il provvedimento costituisce variante al PRG all'esito della sua approvazione tenuto conto delle competenze degli enti preposti dalla stessa regione in presenza di eventuali deleghe amministrative .

Gli oneri concessori versati da coloro che procedono al recupero degli immobili nelle aree individuate, saranno utilizzati in ragione del 50% per finanziare gli interventi di abbattimento e per il restante 50% versate alla regione di appartenenza, per consentire interventi volti a mitigare i rischi di dissesto ambientale.

5.83



Sen. Antonio MILO

Sen. D'ANNA

Sen. FALANGA

Sen. LANGELLA

Sen. SIBILIA

A.S. 1120

Emendamento

Art. 5

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013, sono attribuiti al Comune di Frosinone 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.».


Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 1.500;

2015: - 1.500;

2016: - 0.

SPILABOTTE, SCALIA



5.84

A.S. 1120
Emendamento
Art. 5

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis
L'articolo 10 del DM 28 dicembre 2012, recante Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, è sostituito dal seguente: << Art. 10 Cumulabilità- 1. Per la realizzazione dei progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 4, i soggetti di cui all'art. 7 comma 1 non possono accedere ad altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e ad altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l'accesso a:

- a. fondi di garanzia e fondi di rotazione;
- b. contributi in conto interesse;
- c. detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature.

VACCARI, SANGALLI, FABBRI

Vaccari

5.85

A.S. 1120
Emendamento
Art. 5

Dopo il comma 3 inserire i seguenti: "3-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, per la regione Campania il contributo ambientale di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 4/2007, e s.m.i. rientra nelle voci di calcolo dei costi di gestione degli impianti, che le Società provinciali e gli ATO devono prevedere nella determinazione della tariffa sui rifiuti".

CUOMO

Cuomo

5-86

A.S. 1120
Emendamento
Art. 5

aggiungere
~~aggiungere~~

Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, come modificato dall'articolo 3, comma 3-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è differito al 30 giugno 2014."

Cuomo
CUOMO

5.87

A.S. 1120

Emendamento

ART. 5

aggiungere
Dopo il comma 3 ~~inserire~~ il seguente:

" 3-bis. Al comma 1 dell'art.39 del D.L. 22 giugno 2012 n.83, convertito con legge 7 agosto 2012 n.134 aggiungere il seguente periodo: "Si applicano ai consorzi di bonifica di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n.215 e successive modificazioni i regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica e le relative modalità applicative."

VERDUCCI

Verducci


5.88

ARTICOLO 5

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-bis. Al fine di realizzare gli interventi per la messa in sicurezza sito di interesse nazionale di Brindisi, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura lo svolgimento delle iniziative individuate nell’ambito dell’accordo quadro del 16 luglio 2013. Per il completamento delle opere concernenti il processo di bonifica e la messa in sicurezza dello stesso sito, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare attinge prioritariamente alle disponibilità del Fondo di cui al comma 3, in ragione degli importi derivanti dai contratti transattivi stipulati con i soggetti economici responsabili della compromissione delle diverse matrici ambientali, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e di riparazione ambientale”.

ZIZZA, IURLARO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arturo Zizza', with a large, stylized flourish extending from the bottom right.

5.89




AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 5

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli, in deroga al comma 138, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, capoverso 1-quater, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2014.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-bis., valutati 3 milioni di euro nel 2014, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze".

 Uras  De Petris  De Cristofaro

5.90

A.S. 1120

Emendamento ~

Art. 5

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

<<3-bis. Al fine di garantire il supporto necessario alle iniziative in corso volte al superamento delle situazioni di criticità ambientale attualmente sussistenti nel territorio della Regione Campania in relazione al ciclo della depurazione delle acque reflue ed alla bonifica e risanamento dei siti contaminati, Campania Ambiente e Servizi S.p.A., società in house della Regione Campania che svolge attività nei settori della bonifica di siti contaminati o di aree degradate dal punto di vista ambientale o del ripristino e risanamento ambientale, può assumere, entro i limiti della relativa pianta organica, nel rispetto della normativa vigente ed anche attraverso procedure di mobilità, personale con esperienze lavorative pregresse nei settori anzidetti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze di altre società regionali del comparto ambientale ovvero di soggetti che abbiano operato nei settori medesimi. La copertura dei relativi oneri è garantita con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e del Piano di azione per la coesione e, per la parte non riferibile a detti strumenti di programmazione, nell'ambito delle risorse assegnate e stanziare e senza alcun ulteriore onere aggiuntivo per la finanza pubblica nazionale.>>

CUOMO



5.91

AS 1120

Legge di Stabilità per il triennio 2014-2016



Emendamento Art 5

bo 2 come 3,

Aggiungere il seguente comma:


3 bis, A valere sulle risorse di cui al comma 2 del presente articolo sono destinate almeno 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 a favore di interventi di ripristino e di mitigazione del rischio idrogeologico nei territori di Ginosa, Palagianello, Palagiano, Castellaneta e Laterza in provincia di Taranto colpiti da recenti eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre 2013.

Tarquinio



(D'AMBROSIO LETTIERI)

5-92



AS 1120
EMENDAMENTO
ART. 5

Dopo il comma 3,

aggiungere, in fine, il seguente ~~comma~~:

«3-bis. Alla movimentazione dei rifiuti dal luogo in cui sono esercitate le attività di cui all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, comma 4, fino alla sede aziendale del soggetto che le ha poste in essere, non si applicano le disposizioni in materia di trasporto dei rifiuti.»

CASALETTO, DONNO

Comitato

5.93

EMENDAMENTO ALL'AS 1120

Ajt. 5

~~All'articolo 3,~~ ^{D.R.P.} dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Le risorse finanziarie autorizzate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono destinate ad interventi distribuiti uniformemente sul territorio nazionale."

Sen. Arrigoni
Sen. Comaroli


Arrigoni
Comaroli

5.94

A.S. 1120
Emendamento

Art. 5

Dopo il comma 3 inserire il seguente: " 3.bis al comma 3, art. 45, DPR 6 giugno 2001, n. 380 , dopo le parole: "permesso di costruire" sono inserite le seguenti: " e la spontanea demolizione dei manufatti e strutture previste dall'art. 3 comma 1 lettera e 5) "

Sen. Cardiani


5.95

A.S. 1120

Emendamento all'art.5

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Dopo l'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. -- (*Programma triennale per le aree marine protette e le riserve marine*). --

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nazionali, nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree marine protette e delle riserve marine di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree marine protette e riserve marine sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree marine protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Al programma triennale, le regioni o gli enti gestori di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2014. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante incremento del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle seguenti imposizioni:

a) addizionale erariale della tassa automobilistica sui veicoli di potenza superiore a 185 chilowatt di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) tassa annuale sulla unità navali da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 20 metri, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;


c) imposta erariale sui voli dei passeggeri di aereotaxi di cui all'articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

d) imposta erariale sugli aeromobili ed elicotteri privati di cui all'articolo 16, comma 11, lettere a) e b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 a favore delle aree marine protette e delle riserve marine si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette e le riserve marine i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.>>"

DE PETRIS, STEFANO, URAS, De Cristofaro



5.96

~~EMENDAMENTO A.S. 1120~~

Dopo l'articolo 5,

Art. 5

Inserire il seguente:

<< 5-bis "Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente : "n-quinquies) delle spese finalizzate al ripristino del demanio stradale in caso frane ed eventi calamitosi, entro il limite di 200 milioni di euro">>

Conseguentemente,

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento>> sono sostituite dal seguente: << 21 per cento>>;
- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: - 40.000;
2015: - 40.000;
2016: - 40.000.

CANTINI, MARGIOTTA, BIORIOLI, ESPOSITO STEFANO

Cantini

5.0.1

~~A.S. 1120~~

Emendamento

Art. 5

Dopo l'articolo 5,

Inserire il seguente:

<< 5-bis "Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente : "n-quinquies) delle spese finalizzate al ripristino del demanio stradale in caso frane ed eventi calamitosi">>

Conseguentemente,

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento>> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento>>;
- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: - 40.000;
2015: - 40.000;
2016: - 40.000.

CANTINI, MARGIOTTA, BIORIOLI, ESPOSITO STEFANO

Cantini

5.0.2

EMENDAMENTO

Art. 5

Dopo l'articolo 5 ^{infern} ~~in~~ inserito il seguente: 5-bis" (Disposizioni in materia di assicurazione per i danni derivanti da incendio e da calamità naturali)

1. I contratti di assicurazione di nuova stipulazione e quelli in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, che garantiscono contro l'incendio unità immobiliari private a qualunque uso destinate, prevedono l'estensione automatica della garanzia contro le calamità naturali previo adeguamento del premio.
2. Le unità immobiliari private, a qualunque uso destinate, di nuova costruzione ovvero oggetto di ampliamento, di demolizione e ricostruzione nonché di interventi che comunque riguardino parti strutturali, sono assoggettate ad assicurazione per i danni derivanti da incendio e da calamità naturali.
3. Non sono assicurabili le unità immobiliari abusive, ivi comprese le unità immobiliari abusive per le quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non siano stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.
4. In caso di evento dannoso è esclusa ogni forma di intervento pubblico per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari abusive ovvero di quelle di cui al comma 2 se non assicurate.
5. I premi assicurativi sono correlati anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio, alle tecniche adottate nella costruzione, allo stato di manutenzione e adeguamento, alle normative di settore per la prevenzione antincendi e delle calamità naturali ed al principio di mutualità.
6. L'assicuratore può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili per la mancata effettuazione dei controlli previsti dalle normative di settore per la prevenzione degli incendi e delle calamità naturali, limitatamente alle unità immobiliari di cui al comma 2.
7. In considerazione del carattere innovativo della garanzia, è istituito, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un consorzio di coriassicurazione per i rischi derivanti da calamità naturali.
8. Lo Stato interviene in qualità di riassicuratore di ultima istanza per la parte di danno eccedente la capacità annua complessiva del sistema assicurativo e riassicurativo privato.
9. Al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo obbligatorio, per la copertura dei rischi derivanti da incendio e da calamità naturali, il Fondo di garanzia, istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2004, n°311, affidato alla gestione della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP S.p.A.) è rifinanziato, per l'anno 2014, con l'autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro, e a decorrere dal 2015 con i premi incassati dallo Stato per l'attività di riassicurazione e, per il residuo, con l'autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro.
10. Le eventuali eccedenze derivanti, all'esito di un congruo periodo di accumulo, dalla gestione del fondo di cui al comma 8 sono destinate all'adeguamento delle infrastrutture e alle attività di prevenzione delle calamità naturali.
11. I contratti di assicurazione di cui al comma 1 e 2 sono esenti da imposta sulla parte di premio relativa al rischio derivante dalle calamità naturali. I premi assicurativi corrisposti dagli assicurati, per la parte relativa al rischio derivante dalle calamità naturali, sono detraibili secondo un'aliquota media pari al 19 %. Le imprese di assicurazione sono obbligate a costituire, in regime di esenzione fiscale, riserve di perequazione per i rischi derivanti da calamità naturali.

Conseguentemente all'articolo 9, comma 13 le parole: "100 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni".


Conseguentemente alla Tabella C – voce "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" Legge n° 163 – del 1985:

Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, sono apportate le seguenti modificazioni

anno 2015 – 50 milioni

anno 2016 – 50 milioni.

5-0-3



Sen. Anna Bonaiuto
SEN. CERENO
SEN. FUSCO
SEN. MANDELLI

50.4 %

EMENDAMENTO

ART. 5



Unpa

Dopo l'articolo ~~aggiungere~~ il seguente:«Art. 5-bis. (*Caratterizzazione Ambientale degli Stabilimenti e delle Concessioni Balneari Italiane*)

1. Le concessioni balneari ricadenti nelle Aree Marine Protette Italiane ai sensi della Legge 394/91 sono soggette ai correlati vincoli conservativi tesi a garantire la migliore tutela e conservazione dell'ambiente; sono quindi definite "a caratterizzazione ambientale".
2. In ragione di detta caratterizzazione, alle concessioni ed agli stabilimenti di cui al comma 1 non si applica la direttiva servizi 2006/123/UE, né l'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
3. Al fine di evidenziare e valorizzare la caratterizzazione ambientale delle concessioni balneari nelle aree protette, i concessionari sottoscrivono specifiche convenzioni, sulla base di un modello predisposto da Federparchi, con i soggetti gestori delle Aree Marine Protette.
4. Nelle convenzioni da stipularsi entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i concessionari si impegnano a:
 - a) fare propri i principi contenuti nella Carta Europea del Turismo Sostenibile;
 - b) stabilire specifiche intese con l'AMP in ordine ai mezzi meno impattanti per la pulizia delle spiagge ed allo smaltimento differenziato dei rifiuti, ivi compresi quelli provenienti dal mare;
 - c) assicurare specifiche forme di tutela delle aree dunali e delle pinete nonché delle specie animali e vegetali protette;
 - d) prevedere interventi di ristrutturazione del patrimonio esistente utilizzando sistemi di bio-edilizia e di recupero energetico;
 - e) prevedere specifici corsi di educazione ambientale per i turisti con personale qualificato dell'AMP;
 - f) impegnarsi a promuovere e valorizzare i prodotti tipici dei Parchi, quali i prodotti dell'agricoltura biologica e a chilometro zero con particolare riferimento alla pesca artigianale;
 - g) prevedere specifiche intese con l'AMP ed i Comuni per la migliore tutela delle spiagge libere nell'ottica del rispetto dell'ambiente e della natura;
 - h) promuovere ogni altra iniziativa finalizzata alla sostenibilità ambientale delle attività turistiche ricadenti nelle aree demaniali.
5. Le convenzioni sono trasmesse al Ministero dell'Ambiente al fine di assicurare il controllo e la rispondenza alle finalità di conservazione e valorizzazione degli ambienti naturali.
6. La disciplina degli stabilimenti e delle concessioni balneari a "caratterizzazione ambientale", di cui ai precedenti articoli, può essere estesa alle aree contigue delle AMP così come definite dalle Regioni ai sensi dell'art.32 L. n. 394/91, nel termine di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge.
7. La disciplina della caratterizzazione ambientale può essere ulteriormente estesa alle concessioni ricadenti in altri Comuni previa specifica intesa tra gli stessi Comuni, i concessionari ed i soggetti gestori delle Aree Marine Protette finalizzata ad assicurare gli

evidenti interessi pubblici che informano le convenzioni di Caratterizzazione Ambientale di cui all'art.3.

8. Le intese sono trasmesse entro il termine perentorio di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'Ambiente. Nei successivi trenta giorni il Ministero può formulare prescrizioni, integrazioni e modificazioni alle intese.
9. Entro i trenta giorni successivi le parti sottoscrivono in via definitiva l'intesa che dovrà necessariamente contenere gli elementi di caratterizzazione ambientale di cui al comma 4.

RAZZI



5.0.4



AS 1120
Emendamento
Art. 5

Dopo l'art. 5 inserire il seguente:

Art. 5 - bis

(Applicazione delle disposizioni sospensive di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55)

1. Nelle more del riordino della disciplina del settore energetico, le disposizioni sospensive di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, devono ritenersi applicabili a tutte le fattispecie insorte a fare data dal 10 febbraio 2002, stante la stabilizzazione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, operata dall'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.
2. In considerazione di quanto previsto al precedente comma è esclusa l'applicabilità dell'articolo 16 del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e dell'articolo 15 della legge n. 393 del 1975.

DI BIAGIO ALDO

DALLA ZUANNA GIANPIERO

S.O.5

MOTIVAZIONE

La legge 2 agosto 1975 n. 393 recante "Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica" prevede all'articolo 15 che L'ENEL (a quell'epoca sussisteva ancora il regime di monopolio) corrisponda al comune che deve realizzare le opere di urbanizzazione secondaria un contributo pari a L. 2.200 per chilowatt di potenza dell'impianto.

L'efficacia di questa norma è stata sospesa con l'art. 1, comma 5, del d.l. n. 7/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 (c.d. sblocca centrali) ai sensi del quale «è sospesa l'efficacia dell'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW. Restano fermi gli obblighi di corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle convenzioni in essere».

La sospensione muoveva dal fatto che il citato art. 15 era disposizione ormai superata e di fatto inapplicabile al momento dell'entrata in vigore del d.l. n. 7/2002; ciò sia con riferimento alle centrali dotate di potenza superiore ai 300 MW, sia a quelle di taglia inferiore.

L'art. 15, infatti, era disposizione introdotta per disciplinare unicamente il regime contributivo (urbanistico e compensativo) delle centrali realizzate dall'ENEL ai tempi del monopolio legale e comunque nell'ambito di un quadro giuridico ormai del tutto superato.

Il quadro autorizzatorio introdotto dal d.l. n. 7/2002, originariamente destinato a limitata efficacia solo fino al 31 dicembre 2003 è stato successivamente consolidato quale disciplina ordinaria per la realizzazione di impianti di alta capacità dal d.l. n. 239/2003 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 che all'articolo 1 *sexies* comma 8 prevede che *“per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 2002, n.7, convertito, con modificazioni dalle legge 9 aprile 2002, n. 55”*.

Sussiste pertanto la necessità di assicurare la chiarezza del quadro normativo, precisando il significato della sospensione già operata a partire dal 10 febbraio 2002 e successivamente definitivamente stabilizzata ed escludendo pertanto l'applicabilità per le fattispecie descritte nel comma 1 dell'emendamento in questione delle norme di carattere generale relative agli oneri di urbanizzazione in materia edilizia previste dall'articolo 16 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1975 n. 393.

Le disposizioni previste dal presente emendamento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

AS 1120

EMENDAMENTO

ART 6

All'articolo 6, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le somme erogate ai lavoratori dipendenti, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o interaziendale, a titolo di incremento di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico, agli utili d'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività, ivi comprese le maggiorazioni per lavori a turni, lavoro notturno, lavoro festivo, orari di lavoro flessibili o plurisettemanali e lavoro straordinario, se volto a una intensificazione dell'orario contrattuale settimanale, sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.


1-bis. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno, ad euro 40.000.

1-ter. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno, ad euro 6.000 lordi.

1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, possono essere aggiornati i limiti di reddito e di retribuzione di produttività di cui, rispettivamente, ai commi 1-bis e 1-ter, nonché stabilite ulteriori modalità di applicazione dell'agevolazione di cui al comma 1.

1-quinqües. L'articolo 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n.228, è abrogato.

SEN. SACCONI



Ch. AVAROLI

6.1

Motivazione

L'emendamento intende sostituire la norma recante l'ampliamento delle detrazioni IRPEF per i lavoratori dipendenti con l'introduzione, a regime, di un regime fiscale agevolativo, sotto forma di imposta sostitutiva dell'IRPEF con aliquota al 10%, per la quota di retribuzione erogata ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di incremento di produttività. La norma, a differenza del vigente regime sperimentale, non prevede un tetto di spesa per l'agevolazione atteso che le risorse a disposizione appaiono sufficienti a garantirne l'applicazione in via strutturale, essendo pari a circa 1.560 milioni per l'anno 2014 e a euro 1.702 milioni a decorrere dall'anno 2015, cui si aggiungono ulteriori risorse pari a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e a 200 milioni di euro per l'anno 2015 derivanti dalla soppressione della disposizione contenuta nella legge di stabilità dello scorso anno recante la proroga temporanea al 2014 delle misure per l'incremento della produttività del lavoro previste in via sperimentale.

G. I

AS 1120

EMENDAMENTO

ART 6

All'articolo 6, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le somme erogate ai lavoratori dipendenti, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o interaziendale, a titolo di incremento di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico, agli utili d'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività, ivi comprese le maggiorazioni per lavori a turni, lavoro notturno, lavoro festivo, orari di lavoro flessibili o plurisettemanali e lavoro straordinario, se volto a una intensificazione dell'orario contrattuale settimanale, sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.


1-bis. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno, ad euro 40.000.

1-ter. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno, ad euro 6.000 lordi.

1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, possono essere aggiornati i limiti di reddito e di retribuzione di produttività di cui, rispettivamente, ai commi 1-bis e 1-ter, nonché stabilite ulteriori modalità di applicazione dell'agevolazione di cui al comma 1.

1-quinquies. L'articolo 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n.228, è abrogato.

SEN. SACCONI



CHI AVAROLI

6.2

Motivazione

L'emendamento intende sostituire la norma recante l'ampliamento delle detrazioni IRPEF per i lavoratori dipendenti con l'introduzione, a regime, di un regime fiscale agevolativo, sotto forma di imposta sostitutiva dell'IRPEF con aliquota al 10%, per la quota di retribuzione erogata ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di incremento di produttività. La norma, a differenza del vigente regime sperimentale, non prevede un tetto di spesa per l'agevolazione atteso che le risorse a disposizione appaiono sufficienti a garantirne l'applicazione in via strutturale, essendo pari a circa 1.560 milioni per l'anno 2014 e a euro 1.702 milioni a decorrere dall'anno 2015, cui si aggiungono ulteriori risorse pari a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e a 200 milioni di euro per l'anno 2015 derivanti dalla soppressione della disposizione contenuta nella legge di stabilità dello scorso anno recante la proroga temporanea al 2014 delle misure per l'incremento della produttività del lavoro previste in via sperimentale.

6.2

AS 1120

EMENDAMENTO

ART.6

6.3

All'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato a istituire una soglia di esenzione dall'IRPEF per tutti i soggetti che dichiarano un reddito complessivo inferiore a 12 mila euro. Tramite il medesimo decreto sono modificate le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica . 22 dicembre 1986, n. 917 coerentemente con la nuova soglia di esenzione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

"Articolo 6-bis - 1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio."



Sen. Anna Bonfiglioli
Sen. GERONI
Sen. MILO
63

6.4

AS 1120

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2014)**

EMENDAMENTO

RIMODULAZIONE CUNEO FISCALE:

ESTENSIONE NO TAX AREA A TUTTI I SOGGETTI IRPEF A 12 MILA EURO

All'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato a istituire una soglia di esenzione dall'IRPEF per tutti i soggetti che dichiarano un reddito complessivo inferiore a 12 mila euro. Tramite il medesimo decreto sono modificate le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica . 22 dicembre 1986, n. 917 coerentemente con la nuova soglia di esenzione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

“Articolo 6-bis (Riduzione consumi intermedi).


1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.
2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio.”

L'emendamento necessita di una copertura di circa **1,8 miliardi di euro**, senza considerare la perdita di gettito dei comuni e delle regioni per effetto della riduzione delle entrate relative alle addizionali comunali e regionali all'IRPEF.

COPERTURA

Al finanziamento delle misure proposte nel presente emendamento, si provvede mediante la riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche.

CERONI



6.4

AS 1120

Emendamento

Art. 6

6.5

All'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato a istituire una soglia di esenzione dall'IRPEF per tutti i soggetti che dichiarano un reddito complessivo inferiore a 12 mila euro. Tramite il medesimo decreto sono modificate le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica . 22 dicembre 1986, n. 917 coerentemente con la nuova soglia di esenzione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:


“Articolo 6-bis (Riduzione consumi intermedi).

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio.”

SANGALLI, TOMASELLI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI Bachisio
Silvio, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE,
GIACOBBE, ORRU'



A.S. 1120
Emendamento
Art. 6

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere la seguente:

"0a) al comma 1, alla lettera a) le parole "1.840 euro" sono sostituite dalle seguenti "1.885";


b) alla lettera a), sostituire i capoversi "b" e "c" con i seguenti:

"b) 669 euro, aumentata del prodotto tra 1.216 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000, diminuito del reddito complessivo, e 27.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 35.000;

c) 669 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 20.000 euro;"

c) sopprimere la lettera b).

GHEDINI RITA, GUERRIERI, FEDELI, GATTI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI,
SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, PARENTE,
SPILABOTTE



6.6

AS1120

EMENDAMENTO

Art. 6

All'articolo 6, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) 1.720 euro, aumentata del prodotto tra 320 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro;”

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1-bis. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 miliardi di euro milioni di euro annui, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, entro il 15 gennaio 2014 sono a ridotte, eliminate o riformate le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica, in termini tali da assicurare minori spese in misura corrispondente. Qualora i predetti decreti non siano adottati entro il termine di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, sono ridotte in termini lineari le dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relative a contributi o incentivi alle imprese, per un importo pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014.”

6.7



Sen. Anna Bonaiuto
SEN. BONDI
SEN. CERONI
SEN. MICO
SEN. MANISALDI
SEN. REPEITI

EMENDAMENTO

A.S 1120

ARTICOLO 6

Al comma 1, la lettera b) è soppressa

Conseguentemente, all'articolo 6, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

"a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti:

«nella misura del 95 per cento»;

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;"

2) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

"b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;"

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

6.8

AS.1120
EMENDAMENTO

6.9

Art. 6

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In via sperimentale, per l'anno d'imposta 2014, ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, non rientrano nel calcolo della base imponibile i redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; percepiti nell'anno 2013, nel limite massimo di euro 5.000 euro annui. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 5-ter.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";
- c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
- e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: <<28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

- 1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
- 2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

~~Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.>>~~

h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare."

7-ter. Alle disposizioni di cui al **comma 7-bis**, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei **commi da 7-bis a 7-quinquies**, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014. »

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI



6.9

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Art. 6

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

<<1-bis. Con l'obiettivo di sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un triennio, nel limite di un miliardo di euro, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazioni e modificazioni. Il predetto periodo di esenzione è ridotto a diciotto mesi in caso di assunzione di soggetti di età inferiore a trentacinque anni con contratto di natura subordinata a tempo determinato ovvero con le tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo n.276 del 2003, e successive integrazioni e modificazioni.>>

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti: "5-bis. . Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n.201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all' articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere i seguenti:

Articolo 10-bis

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398."


Art. 10-ter.

1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27%. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP."


Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è elevata dell'1% l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative"

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.


Sen. Munerato



Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



6.10

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Per l'anno 2014, ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito per cui l'imposta netta sia pari a zero, è erogata una somma pari a euro 150. L'erogazione è riconosciuta a:

- a) percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato;
- b) percettori di reddito da pensione;
- c) lavoratori autonomi che soddisfino i requisiti di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007."

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: <<70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: <<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: <<il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo >> sono soppresse;
- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille >> con le seguenti: <<2,5 per mille >>;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: <<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: <<24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: <<22 per cento >>;

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

GATTI, GHEDINI RITA, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Gatti

G. U

A.S. 1120

Emendamento

Articolo 6

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. A partire dal 2014, le percentuali degli acconti Irpef e Irap dei contribuenti che dichiarano redditi di lavoro autonomo e di impresa per una cifra inferiore a 20.000 euro, sono stabilite nella misura del 95 per cento in luogo dell'attuale percentuale, per la parte di reddito relativa alle predette due categorie di reddito."

Conseguentemente,

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >
- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
 - 2014: - 40.000;
 - 2015: - 40.000;
 - 2016: - 40.000.

VERDUCCI

Verducci

6.12

Emendamento

AS 1120

(legge di stabilità 2014)

Art. 6

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250,00 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250,00 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito formativo, così come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500,00 euro."

Conseguentemente


alla Tabella C, le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'art. 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296/2006 sono ridotte del 10% per ciascun anno a decorrere dal 2014. Da tali condizione si evincono le ragioni della proposta di prevedere un'integrale deducibilità delle suddette spese. Relativamente alla copertura finanziaria, le minori entrate stimate sono compensate da una riduzione del 10%, a decorrere dal 2014, delle dotazioni relative al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui alla Tabella C, allegata alla legge di Stabilità.

MANDELLI



6.13


D'AMBROSIO LETTIERI



Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa introduce una modifica all'art. 54, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese di aggiornamento sostenute dai professionisti. In particolare, introduce un sistema di deducibilità integrale delle spese sostenute dai professionisti, per la partecipazione ai corsi di formazione continua e relative spese di viaggio e soggiorno, alla luce del fatto che si tratta di partecipazione obbligatoria ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, che se disatteso comporta illecito disciplinare. A causa di tale obbligo i professionisti si trovano nella condizione di dover affrontare alcune spese per la partecipazione ai corsi, per il viaggio, o ancora per il vitto e/o per il soggiorno che appare opportuno che siano portate integralmente in deduzione nella formazione del reddito di esercizio e non nella misura ridotta come prevede l'attuale normativa.

6.14



AS 1120

Emendamento

ART. 6

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis.

All'articolo 149, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: " alle associazioni sportive dilettantistiche ", aggiungere le seguenti parole: " ed alle Associazioni Bandistiche legalmente costituite."»

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.


Sen. Centinaio



Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



6.15

AS 1120

Emendamento

ART. 6

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis.

"All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente lettera:

"i-octies) le spese, per un importo annuo non superiore a 500,00 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla Pubblica Amministrazione o presso Associazioni Bandistiche legalmente costituite".

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
Articolo 10-bis

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

Sen. Centinaio

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

6.16

AS 1120

Emendamento

ART. 6

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis.

»

All'articolo 13-bis, comma 1 lettera i-ter) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "in favore delle società sportive dilettantistiche ", aggiungere le seguenti parole: "e delle Associazioni Bandistiche legalmente costituite, "

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.


Sen. Centinaio



Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



6.17

AS 1120

Emendamento

ART. 6

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis.

"All'articolo 13-bis, comma 1 lettera i-ter) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole "millecinquecento euro" , con le seguenti parole "cinquemila euro".

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
Articolo 10-bis

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

Sen. Centinaio



Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



6.18

EMENDAMENTO

ART. 6


6-19

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:


«1-bis. Al comma 5, articolo 54, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250,00 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250,00 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito formativo, così come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500,00 euro.»».

Conseguentemente alla Tabella C, le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'art. 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296/2006 sono ridotte del 10% per ciascun anno a decorrere dal 2014.


Sen. Galimberti



Sen. Barani



NOTA - La presente proposta emendativa introduce una modifica all'art. 54, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, introducendo un sistema di deducibilità integrale delle spese sostenute dai professionisti, per la partecipazione ai corsi di formazione continua e relative spese di viaggio e soggiorno, alla luce del fatto che si tratta di partecipazione obbligatoria ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, che se disatteso comporta illecito disciplinare. A causa di tale obbligo i professionisti si trovano nella condizione di dover affrontare alcune spese per la partecipazione ai corsi, per il viaggio, o ancora per il vitto e/o per il soggiorno che appare opportuno che siano portate integralmente in deduzione nella formazione del reddito di esercizio e non nella misura ridotta come prevede l'attuale normativa.



A.S. 1120

EMENDAMENTO


Articolo 6

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:


1-*bis* Le maggiori risorse derivanti dalla cancellazione degli stanziamenti iscritti in bilancio come da comma 1-ter, sono destinate alle misure di cui al comma 1.

1-*ter* articolo 41, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
articolo 1, comma 368, lettera a), legge 23 dicembre 2005, n. 266;
articolo 3, commi da 1 a 4, decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5;
articolo 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449;
articolo 40, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

Sen. Luigi Marino



Lanzillotta



6.20

EMENDAMENTO

AS 1120


Art. 6

6.21

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto degli andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è stabilita la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'art. 1 c. 1, lett. a) b) c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. A decorrere dall'anno 2014, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali."

Paolo Galimberti



Alleanza (Pavese)
BB (Bocca)

MOTIVAZIONI

La riforma dell'assicurazione INAIL, varata dal d.lgs. 38 del 2000, ha introdotto con il DM 12.12.2000 un sistema tariffario articolato per "gestioni tariffarie", corrispondenti ai vari settori di attività: industria-artigianato-terziario-altre attività, caratterizzate da differenti livelli di tassazione.

In virtù del carattere sperimentale del riformato sistema tariffario, lo stesso legislatore ne aveva previsto, all'art. 3 comma 2 del d.lgs. 38/2000, l'aggiornamento "entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle stesse".

La proposta emendativa risponde all'esigenza, prevista dal legislatore ma non ancora attuata, di adeguare il premio INAIL all'andamento delle singole Gestioni. In particolare la Gestione Artigiani e la Gestione Terziario sono caratterizzate da una costante flessione della dinamica infortunistica e dai conseguenti e rilevanti avanzi di esercizio, registrati in maniera strutturale: negli ultimi anni l'avanzo della gestione Artigiani e della Gestione Terziario è stato complessivamente pari a circa 2 miliardi di euro annui.

Riteniamo quindi che le riduzioni tariffarie previste allo stesso comma 2, per gli anni 2014, 2015, 2016, debbano essere applicate in proporzione ai risultati delle categorie produttive, e quindi delle gestioni che hanno contribuito a generare tali avanzi di esercizio.


La proposta inoltre si presenta coerente con il d.lgs. 81 del 2008 che impegna l'INAIL a finanziare i progetti di investimento in materia di salute e sicurezza delle micro e piccole imprese, ed evidenzia la necessità che le risorse generate debbano ritornare a beneficio, in varie forme, della categoria produttiva che le ha generate.

L'esigenza di anticipare l'avvio della verifica di sostenibilità economica, finanziaria ed attuariale all'anno 2014, appare necessaria al fine di analizzare gli andamenti complessivi dell'INAIL per poter procedere anche alla revisione delle tariffe e, quindi, eventualmente, alleggerire gli oneri a carico delle imprese.

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate.

6.21



Sostituire

con il

Art. 6.

Il comma 2 è ~~sostituito~~ dal seguente:

2. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell' INAIL, tenendo conto degli andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è stabilita la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 900 milioni di euro per l' anno 2014, 1.000 milioni di euro per l' anno 2015 e 1.100 milioni di euro a decorrere dall' anno 2016. Agli indennizzi in capitale relativi ad eventi che si verificano a partire dal 1° gennaio 2014 e alle rendite, costituite ai sensi dell' art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, in vigore al 1° gennaio 2014 è riconosciuto, a titolo di recupero del valore dell' indennità risarcitoria del danno biologico, un aumento corrispondente alla mancata rivalutazione delle stesse indennità dall' entrata in vigore delle tabelle di indennizzo fino al 31 dicembre 2013. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i medesimi indennizzi sono rivalutati annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall' ISTAT, intervenuta rispetto all'anno precedente. In considerazione dei risultati gestionali dell' ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l' anno 2014, 600 milioni di euro per l' anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall' anno 2016. A decorrere dall' anno 2016, l' INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell' Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

6.22

6.23

Atto Senato n. 1120

EMENDAMENTO

ART. 6

All'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL ed in proporzione ai contributi per premi versati al bilancio dell'Istituto, è stabilita la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»

Conseguentemente:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: «< 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «< 150 milioni>> con le seguenti: «< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «< il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo>> sono soppresse;
- All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «< 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «< 2 per mille>> con le seguenti: «< 2,5 per mille>>;
- All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «< 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>

- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli

6.23

Emendamento AS 1120

Il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

2. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto degli andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è stabilita la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 900 milioni di euro per l'anno 2014, 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Agli indennizzi in capitale relativi ad eventi che si verificano a partire dal 1° gennaio 2014 e alle rendite, costituite ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, in vigore al 1° gennaio 2014 è riconosciuto, a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico, un aumento corrispondente alla mancata rivalutazione delle stesse indennità dall'entrata in vigore delle tabelle di indennizzo fino al 31 dicembre 2013. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i medesimi indennizzi sono rivalutati annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT, intervenuta rispetto all'anno precedente. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

6.24

EMENDAMENTO

A.S 1120

ARTICOLO 6

Al comma 2 dopo le parole: «luoghi di lavoro,» sono inserite le seguenti: «con particolare riguardo all'impresa agricola,»

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

6.25

A.S. 1120


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

RIDUZIONE PREMI INAIL

All'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:

- 1) Al comma 2, dopo le parole "gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" inserire le parole seguenti: " da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'art. 1 c. 1, lett. a) b) c) e d) del d.lgs. 23/2/2000 n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente "
- 2) Al comma 2, primo e secondo periodo, sopprimere le parole "e contributi".
- 3) Al comma 2, ultimo periodo, la parola "2016" è sostituita dalla seguente "2014".



6.26

MOTIVAZIONI

La riforma dell'assicurazione INAIL, varata dal d.lgs. 38 del 2000, ha introdotto con il DM 12.12.2000 un sistema tariffario articolato per "gestioni tariffarie", corrispondenti ai vari settori di attività: industria-artigianato-terziario-altre attività, caratterizzate da differenti livelli di tassazione. In virtù del carattere sperimentale del riformato sistema tariffario, lo stesso legislatore ne aveva previsto, all'art. 3 comma 2 del d.lgs. 38/2000, l'aggiornamento "entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle stesse".

La proposta emendativa risponde all'esigenza, prevista dal legislatore ma non ancora attuata, di adeguare il premio INAIL all'andamento delle singole Gestioni. In particolare la Gestione Artigiani e la Gestione Terziario sono caratterizzate da una costante flessione della dinamica infortunistica e dai conseguenti e rilevanti avanzi di esercizio, registrati in maniera strutturale: negli ultimi anni l'avanzo della gestione Artigiani e della Gestione Terziario è stato complessivamente pari a circa 2 miliardi di euro annui.

Riteniamo quindi che le riduzioni tariffarie previste allo stesso comma 2, per gli anni 2014, 2015, 2016, debbano essere applicate in proporzione ai risultati delle categorie produttive, e quindi delle gestioni che hanno contribuito a generare tali avanzi di esercizio.

La proposta inoltre si presenta coerente con il d.lgs. 81 del 2008 che impegna l'INAIL a finanziare i progetti di investimento in materia di salute e sicurezza delle micro e piccole imprese, ed evidenzia la necessità che le risorse generate debbano ritornare a beneficio, in varie forme, della categoria produttiva che le ha generate.

L'esigenza di anticipare l'avvio della verifica di sostenibilità economica, finanziaria ed attuariale all'anno 2014, appare necessaria al fine di analizzare gli andamenti complessivi dell'INAIL per poter procedere anche alla revisione delle tariffe e, quindi, eventualmente, alleggerire gli oneri a carico delle imprese.

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate.

6.26

AS 1120

Emendamento

Art. 6

6.27

All'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:

- 1) *Al comma 2, dopo le parole "gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" inserire le seguenti: " da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'art. 1 c. 1, lett. a) b) c) e d) del d.lgs. 23/2/2000 n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente ";*
- 2) *Al comma 2, primo e secondo periodo, sopprimere le parole "e contributi";*
- 3) *Al comma 2, ultimo periodo, la parola "2016" è sostituita dalla seguente "2014".*

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- *All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;*
- *All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti: << 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*
- *All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille>> con le seguenti: << 2,1 per mille>>;*
- *All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: << 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>*
- *all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.*
- *All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento>> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento>>;*
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

SANGALLI, TOMASELLI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI Bachisio
Silvio, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE,
GIACOBBE, ORRU'

Sangalli

6.27



A.S. 1120

ART. 6

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole “gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” inserire le parole seguenti: “ *da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all’art. 1 c. 1, lett. a) b) c) e d) del d.lgs. 23/2/2000 n. 38, in rapporto all’eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell’anno precedente* ”

b) al comma 2, primo e secondo periodo, sopprimere le parole “*e contributi*”.

c) al comma 2, ultimo periodo, la parola “2016” è sostituita dalla seguente “2014”.

SEN. PALERMO

SEN. BERGER

SEN. FRAVEZZI

6.28

A.S. 1120

EMENDAMENTO

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n.92)


All'articolo 6, comma 2, dopo le parole "gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" inserire:

>> le parole " da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'art. 1 c. 1, lett. a) b) c) e d) del d.lgs. 23/2/2000 n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente ">>;

Al comma 2, primo e secondo periodo, sopprimere le parole "e contributi">> ;

Al comma 2, ultimo periodo, la parola "2016" è sostituita dalla seguente "2014">>

Sen. PAGANO



6.29

AS 1120

EMENDAMENTO

Art.6

All'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:

- 1) Al comma 2, dopo le parole "gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" inserire le seguenti: " da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'art. 1 c. 1, lett. a) b) c) e d) del d.lgs. 23/2/2000 n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente ";
- 2) Al comma 2, primo e secondo periodo, sopprimere le parole "e contributi";
- 3) Al comma 2, ultimo periodo, la parola "2016" è sostituita dalla seguente "2014".

6.30



Sen. Anna Bonaiuto
Sen. Caroni
Sen. Milo
Sen. Mandelli

A.S. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

RIDUZIONE PREMI INAIL

All'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:

- 1) Al comma 2, dopo le parole "gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" inserire le parole seguenti: " da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'art. 1 c. 1, lett. a) b) c) e d) del d.lgs. 23/2/2000 n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente "
- 2) Al comma 2, primo e secondo periodo, sopprimere le parole "e contributi".
- 3) Al comma 2, ultimo periodo, la parola "2016" è sostituita dalla seguente "2014".

BRUNI

LIVAZZI

6.31



MOTIVAZIONI

La riforma dell'assicurazione INAIL, varata dal d.lgs. 38 del 2000, ha introdotto con il DM 12.12.2000 un sistema tariffario articolato per "gestioni tariffarie", corrispondenti ai vari settori di attività: industria-artigianato-terziario-altre attività, caratterizzate da differenti livelli di tassazione. In virtù del carattere sperimentale del riformato sistema tariffario, lo stesso legislatore ne aveva previsto, all'art. 3 comma 2 del d.lgs. 38/2000, l'aggiornamento "entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle stesse".

La proposta emendativa risponde all'esigenza, prevista dal legislatore ma non ancora attuata, di adeguare il premio INAIL all'andamento delle singole Gestioni. In particolare la Gestione Artigiani e la Gestione Terziario sono caratterizzate da una costante flessione della dinamica infortunistica e dai conseguenti e rilevanti avanzi di esercizio, registrati in maniera strutturale: negli ultimi anni l'avanzo della gestione Artigiani e della Gestione Terziario è stato complessivamente pari a circa 2 miliardi di euro annui.

Riteniamo quindi che le riduzioni tariffarie previste allo stesso comma 2, per gli anni 2014, 2015, 2016, debbano essere applicate in proporzione ai risultati delle categorie produttive, e quindi delle gestioni che hanno contribuito a generare tali avanzi di esercizio.

La proposta inoltre si presenta coerente con il d.lgs. 81 del 2008 che impegna l'INAIL a finanziare i progetti di investimento in materia di salute e sicurezza delle micro e piccole imprese, ed evidenzia la necessità che le risorse generate debbano ritornare a beneficio, in varie forme, della categoria produttiva che le ha generate.

L'esigenza di anticipare l'avvio della verifica di sostenibilità economica, finanziaria ed attuariale all'anno 2014, appare necessaria al fine di analizzare gli andamenti complessivi dell'INAIL per poter procedere anche alla revisione delle tariffe e, quindi, eventualmente, alleggerire gli oneri a carico delle imprese.

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate.

BROWN
LIVZI

[Handwritten signature]

6.31



A.S. 1120

EMENDAMENTO

All'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:

- 1) Al comma 2, dopo le parole "gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" inserire le parole seguenti: " da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'art. 1 c. 1, lett. a) b) c) e d) del d.lgs. 23/2/2000 n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente "
- 2) Al comma 2, primo e secondo periodo, sopprimere le parole "e contributi".
- 3) Al comma 2, ultimo periodo, la parola "2016" è sostituita dalla seguente "2014".

6.32



Sen. Anna Bonfrisco

Sen. ANNA BONFRISCO

Sen. ELISABETTA ALBERTI CASELLATI

Sen. FRANCO CONTE

Sen. MARIO DALLA TOR

Sen. MARCO MARIN

Sen. GIOVANNI PICCOLI

Sen. PIERANTONIO ZANETTIN

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art. 6

All'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:

- 1) Al comma 2, dopo le parole "gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" inserire le parole seguenti: " da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'art. 1 c. 1, lett. a) b) c) e d) del d.lgs. 23/2/2000 n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente "
- 2) Al comma 2, primo e secondo periodo, sopprimere le parole "e contributi".
- 3) Al comma 2, ultimo periodo, la parola "2016" è sostituita dalla seguente "2014".

FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA



6.33

A.S. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

Articolo 6

RIDUZIONE PREMI INAIL


All'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:

- 1) Al comma 2, dopo le parole "gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" inserire le parole seguenti: " da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'art. 1 c. 1, lett. a) b) c) e d) del d.lgs. 23/2/2000 n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente "
- 2) Al comma 2, primo e secondo periodo, sopprimere le parole "e contributi".
- 3) Al comma 2, ultimo periodo, la parola "2016" è sostituita dalla seguente "2014".

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate.

CERONI



6.34






Emendamento AS 1120

All'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:

Al comma 2, dopo le parole "gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" inserire le parole seguenti: "da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'art. 1 c. 1, lett. a) b) c) e d) del d.lgs. 23/2/2000 n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente "

Al comma 2, primo e secondo periodo, sopprimere le parole "e contributi".

Al comma 2, ultimo periodo, la parola "2016" è sostituita dalla seguente "2014".


Sen. Bitonci
Sen. Comaroli 
Sen. Bisinella 
Sen. Arrigoni 
Sen. Bellot 

6.35



A.S. 1120

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)**

EMENDAMENTO

RIDUZIONE PREMI INAIL

All'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:

- 1) Al comma 2, dopo le parole "gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" inserire le parole seguenti: "*da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'art. 1 c. 1, lett. a) b) c) e d) del d.lgs. 23/2/2000 n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente*"
- 2) Al comma 2, primo e secondo periodo, sopprimere le parole "*e contributi*".
- 3) Al comma 2, ultimo periodo, la parola "2016" è sostituita dalla seguente "2014".

Bianconi (Bianconi)

6.36

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 6

Al comma 2, primo periodo, le parole "importo pari a 1.000 milioni per l'anno 2014, 1.100 milioni per l'anno 2015 e 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "importo pari a 1.200 milioni per l'anno 2014, 1.300 milioni per l'anno 2015 e 1.400 milioni a decorrere dall'anno 2016". Sono, altresì, corrispondentemente modificate gli importi indicati nel secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato. "

6.37



Don Jose
Sen. Anna Bonaiuto
SEN. CERONI
SEN. MILLO
SEN. MANAELLI

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

All'articolo 6, dopo il comma 2, inserire il seguente: <<2-bis.) Con effetto dal 1^a gennaio 2014, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro dipendente spetta per il triennio 2014-2016, nel limite massimo annuo di 800 milioni di euro, la riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. >>

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti: "5-bis. . Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n.201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all' articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire il seguente: "Art. 10-bis.


1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.


2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

6-38

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398."

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Sen. Munerato 

Sen. Comaroli 

Sen. Bitonci 

6.38

6.39

Emendamento A.S. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Art. 6

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

<<2-bis. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età inferiore a trentacinque anni spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore. Qualora il contratto venga trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al presente comma. medesimo comma 1. Nelle ipotesi in cui l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di assunzione. Il beneficio di cui al presente comma trova applicazione fino a concorrenza della spesa massima annua pari a 800 milioni di euro.

2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, trovano applicazione le condizioni di cui al comma 12 dell'articolo 4 della legge n.92 del 2012.>>

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 6 ed il primo periodo del comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti: "5-bis. . Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n.201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all' articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere i seguenti:

Articolo 10-bis

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale

1/2

61

rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 10-ter.

1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27%. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. "


Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è elevata dell'1% l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative"

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Sen. Munerato




Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



6.39



A.S. 1120

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Dopo l'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Ai soggetti titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c), c-bis) e l), 55 e 66, con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui all'articolo 12, è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza e cura dei figli minori. L'ulteriore detrazione è riconosciuta nel limite di:

- a) 200 euro per figlio se il reddito complessivo del nucleo familiare ai fini anagrafici non supera 25.000 euro;
- b) 150 euro per figlio, se il reddito complessivo del nucleo familiare ai fini anagrafici è superiore a 25.000 euro e inferiore a 50.000 euro;
- c) 100 euro per figlio, se il reddito complessivo del nucleo familiare ai fini anagrafici è superiore a 50.000 euro e inferiore a 75.000 euro.

2. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio non goduto di cui al comma 1, lettera a), nonché quello spettante nell'anno come credito d'imposta per le detrazioni per figli a carico vigenti, è corrisposto integralmente sotto forma di assegno, in una o più soluzioni. >>

2-ter. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a un miliardo di euro a decorrere l'anno 2014.

LEPRI, CANTINI, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO,
FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILLABOTTE,
ZANONI, COCIANCICH, GHEDINI RITA, MATTESINI, ANGIONI

Lepri

6.40

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Art. 6

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

<<2-bis. Con effetto dal 1^a gennaio 2014 sono prorogati di dodici mesi gli incentivi di cui ai commi da 8 a 10, dell'articolo 4, della legge 28 giugno 2012, n.92. >>

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere i seguenti:

Articolo 10-bis

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.


2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.


10-ter. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27%. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Sen. Munerato



Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



6.41

EMENDAMENTO
AS 1120

Articolo 6


Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 11, 1 comma, lettera a) ai numeri 2), 3) e 4) sono soppresse le parole "delle poste";
- b) all'articolo 16, comma 1-bis, lettera a), dopo la parola "trafori", sono aggiunte le seguenti: "e di gestione del servizio postale universale".

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 515 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.>>

CERONI



6.42

A.S. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(Legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

Articolo 6

All'articolo 6, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto-legislativo 9 aprile 2008 n. 81, all'articolo 37, dopo il comma 14-bis é aggiunto il seguente: "14-ter. A partire dal 1 ottobre 2014, gli istituti di istruzione, professionali e universitari rilasciano agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), gli attestati di frequenza e di superamento delle verifiche degli apprendimenti ai corsi di formazione generale e specifica di cui al comma 1 del presente articolo. Gli attestati sono rilasciati su richiesta dell'allievo, anche ai fini della consegna alle aziende che intendano attivare contratti di lavoro, sia di assunzione, sia di tirocinio, stage o altra tipologia ammessa dalla legge. A questo fine, gli attestati rilasciati dagli Istituti costituiscono, per le parti conformi, credito formativo ai fini della non ripetitività della formazione prevista dal presente decreto a carico dei datori di lavoro che attivano i contratti di lavoro. Gli istituti garantiscono la formazione degli allievi nell'ambito dei percorsi curriculari degli allievi, nella normale attività didattica e senza costi aggiuntivi."»

FUCKSIA, TAVERNA, Maurizio ROMANI, SIMEONI, BENCINI

Fucksia

6.43

SENATO DELLA REPUBBLICA

EMENDAMENTO
DDL1120
Art. 6

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis) all’articolo 6 del dlgs 81 del 2008 comma 1 dopo la lettera o) è inserita la seguente lettera: “p) un rappresentante dell’ANCI”

FRAVEZZI, PANIZZA *della, Palermo*
Usc. Faijé

6.44

A.S. 1120

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis) all'articolo 6 del dlgs 81 del 2008 comma 1 dopo la lettera o) è inserita la seguente lettera: "p) un rappresentante dell'ANCI"

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Broglia

6.45

EMENDAMENTO**ART. 6**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. La previsione di cui al comma 9 bis dell'articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori della Acciai Speciali Terni – ILVA Laminati Piani. »

I lavoratori della Azienda "Acciai Speciali Terni" con sito produttivo in Terni devono intendersi ricompresi negli atti di indirizzo n. 471 dell'8 marzo 2001, n. 476 del 20 febbraio 2001 e n. 562 del 17 aprile 2001 già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

6.46

BARANI

STIMA ONERI PREVISIONE ECONOMICA

Al fine della quantificazione degli oneri conseguenti al suddetto intervento normativo, che consenta l'eventuale pensionamento anticipato degli operai (o ex operai) dello stabilimento interessato al provvedimento si evidenzia quanto segue.

La modifica normativa concerne specificatamente i lavoratori della Azienda "Acciai Speciali Terni" stabilimento di Terni. La platea dei lavoratori interessati ammonta a circa 180 lavoratori.

Da stime effettuate l'onere conseguente al pensionamento anticipato, rappresentato dalle rate di pensione pagate, in virtù dei requisiti di accesso più favorevoli, nell'arco temporale 2013-2023 ammonta a circa 15.000-20.000 euro per ciascun lavoratore.

Pertanto l'onere stimato, considerata una platea di circa 180 lavoratori, è pari ad una somma che oscilla tra 2,7 e 3,6 milioni di euro distribuiti nel suddetto arco temporale decennale e pertanto la previsione di spesa non supererebbe trecentomila euro annui.

La copertura finanziaria, può essere prevista a valere delle risorse del "Fondo sociale per l'occupazione e la formazione".

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 6, dopo il comma 2, *inserire il seguente:*

<<2-bis. Con effetto dal 1^a gennaio 2014, in via sperimentale per un triennio, al fine di promuovere e sostenere l'occupazione dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, sulle nuove assunzioni di tali soggetti con contratto a tempo indeterminato è prevista una riduzione di otto punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore e fino all'importo massimo di 150 milioni di euro a decorrere dal 2014>>

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare del 1% per l'anno 2014.

6.47

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Bisinella

6.48

Emendamento A.S. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

All'articolo 6, comma 3, premettere il seguente capoverso: "0a) al comma 1, lettera a), punto 2), le parole <<pari a 7.500 euro>> sono sostituite da: <<pari a 15.000 euro>> e le parole: <<aumentato a 13.500 euro>> sono sostituite da: <<aumentato a 20.000 euro>>"

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: <<250 milioni di euro>> con le seguenti: <<220 milioni di euro>>.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti: "5-bis. . Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n.201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all' articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere i seguenti:

Articolo 10-bis

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al

Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 10-ter. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27%. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP."

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è elevata dell'1% l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative"

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.


Sen. Munerato



Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



6.48


2163

EMENDAMENTO

ART. 6

Al comma 3, alla lettera *a*), premettere la seguente:

« a0) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente comma 1-ter: "1-ter. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale ed interregionale di competenza statale mediante autobus, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, commi 1 e 3, e 5-*bis*, comma 1, secondo periodo del presente decreto legislativo, per le medesime imprese le spese sostenute per il personale dipendente ed assimilato sono interamente ammesse in deduzione ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive."»

FLORIS 

NOTA ESPLICATIVA

La proposta emendativa ha lo scopo di ridurre il carico fiscale riferibile all'IRAP, gravante sulle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su gomma, attraverso il riconoscimento della deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale delle spese sostenute per il personale dipendente ed assimilato. La misura è necessaria in considerazione dell'elevata incidenza delle spese per il personale sui costi complessivi di produzione del servizio, pari a circa il 60%. Percentuale nettamente superiore a quella riscontrabile in altri comparti produttivi, che fa del TPL uno dei settori più penalizzati dai criteri di determinazione della base imponibile IRAP attualmente vigenti.

6.49



A.S. 1120
EMENDAMENTO
ART. 6

6.50

All'articolo 6, sostituire il comma 3, lettera a), con il seguente:

«a) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:

“4-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, è deducibile il costo del predetto personale nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. La suddetta deduzione continua ad applicarsi a condizione, e nei limiti in cui, nei periodi di imposta successivi, permanga l'incremento dei lavoratori a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.”».

Conseguentemente:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: <<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo >> sono soppresse;
- All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: << 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come

combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille>> con le seguenti:<< 2,5 per mille>>;
- All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<< 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:<< 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14-settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 22 per cento>>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli

6.50

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 6

Al comma 3 lett. a), capoverso 4-quater apportare le seguenti modifiche:

- 1) *al primo periodo sostituire le parole da "che incrementano il numero di lavoratori dipendenti" a "periodo di imposta precedente" con le seguenti "che assumono lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e che non abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti"*
- 2) *Al secondo periodo, sopprimere le parole da "La suddetta deduzione decade" alle parole "a quello dell'impresa sostituita".*

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole "150 milioni" con le seguenti: "350 milioni".

ASTORRE, TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Astorre

6.51

AS 1120
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

DEDUZIONE IRAP PER NUOVA OCCUPAZIONE

All'articolo 6, comma 3 lett. a), capoverso 4-quater apportare le seguenti modifiche:

- 1) *al primo periodo sostituire le parole da "che incrementano il numero di lavoratori dipendenti" a "periodo di imposta precedente" con le seguenti "che assumono lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e che non abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti"*

- 2) *Al secondo periodo, sopprimere le parole da "La suddetta deduzione decade" alle parole "a quello dell'impresa sostituita".*

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole "150 milioni" con le seguenti "350 milioni".

RELAZIONE TECNICA

Ai maggiori oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento si provvede mediante equivalente riduzione della spesa pubblica corrente.

CERONI



6.52

AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 6

All'articolo 6, comma 3 lett. a), capoverso 4-quater apportare le seguenti modifiche:

- 1) al primo periodo sostituire le parole da "che incrementano il numero di lavoratori dipendenti" a "periodo di imposta precedente" con le seguenti "che assumono lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e che non abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti"
- 2) Al secondo periodo, sopprimere le parole da "La suddetta deduzione decade" alle parole "a quello dell'impresa sostituita".

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole "150 milioni" con le seguenti: "350 milioni".

6.53



Sen. Anna Bonaiuto
Sen. CERONI
Sen. NICO
Sen. MANDOLI

EMENDAMENTO

ART. 6

Al comma 3, lettera a), capoverso "4-quater.", primo periodo, dopo le parole "con contratto a tempo indeterminato" aggiungere le seguenti:

", nonché assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525."

D'ALI

MANDELLI

SACCONI

Contratti stagionali

6.54



Emendamento A.S. 1120

lettere a),

All'articolo 6, al comma 3, sostituire le parole "e per i due successivi periodi di imposta" con le parole "e per i quattro successivi periodi di imposta".

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e quantificabili in 215 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede come segue:

Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari ad un limite massimo di 215 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 196/2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero

6.55

Sen. Comaroli *Comaroli*

Sen. Bitonci *Bitonci*

Sen. Bisinella *Bisinella*

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

All'articolo 6, comma 3, lettera c), capoverso 4-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: <<A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 gli importi deducibili ai sensi del presente articolo sono aumentati in maniera progressiva e lineare fino a raggiungere nell'anno 2020 la totale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive sul costo del lavoro>>.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti: "5-bis. . Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n.201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all' articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire i seguenti:

"Art. 10-bis.

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche

elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Art.10-ter. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27%. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è elevata dell'1% l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative"

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.


Sen. Munerato




Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



6.57



Emendamento all'art. 6

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) Il diritto ai benefici economici, di cui alla lettera a) del presente comma, è riconosciuto anche ai datori di lavoro agricolo in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive."

RUSSO



MOTIVAZIONE

Le misure per la riduzione del cuneo fiscale, rappresentano uno strumento utile alla promozione dell'occupazione. La norma tuttavia limita il beneficio alle assunzioni a tempo indeterminato. Purtroppo l'impatto sul settore agricolo rischia di essere estremamente limitato in considerazione del fatto che, come noto, la stragrande maggioranza dei rapporti di lavoro in agricoltura è a tempo determinato (circa il 90 per cento) in ragione delle caratteristiche dell'attività agricola. Esistono in agricoltura, tuttavia, forme di lavoro stabili ancorché non a tempo indeterminato che meritano di essere promosse ed incentivate come i rapporti a termine reiterati per più anni con lo stesso datore di lavoro per un numero di giornate minimo non inferiore a 100 l'anno. Un interessante precedente al riguardo è rappresentato dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 388 del 2000 che ammetteva al credito d'imposta per nuove assunzioni i datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai occupati, ciascuno per almeno 230 giornate all'anno.

6.58

Emendamento art. 6, comma 3

All'art.6, al comma 3, dopo la lettera c, aggiungere la seguente lettera d):

d) "Il diritto ai benefici economici di cui alla lettera a) del presente comma, è riconosciuto anche ai datori di lavoro agricolo in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive."



Sen. Anna Bonfigli
[Signature]

6.59

Sen. CERONI
Sen. RUICO
Sen. MANDELLI

A.S. 1120
EMENDAMENTO
ART. 6

6.60

All'articolo 6 dopo il comma 3 inserire i seguenti commi:

«3-bis. L'articolo 11, comma 1, lettera a); numeri 2 e 3 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è sostituito dal seguente: "2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari al maggior valore tra 7.500 euro e il 30 per cento del costo del lavoro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro ovvero al 60 per cento del costo del lavoro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; 3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari al maggior valore tra 15.000 euro ed il 60 per cento del costo del lavoro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato 21.000 euro ovvero al 100 per cento del costo del lavoro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni";

3-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente decorrono dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Per i periodi di imposta successivi le predette percentuali sono fissate nelle seguenti misure:

- a) per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014: 40 per cento per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato e 65 per cento per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni, nonché per i lavoratori impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- b) per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015: 50 per cento per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato e 70 per cento per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni, nonché per i lavoratori impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- c) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016: 60 per cento per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato e 75,2 per cento per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni, nonché per i lavoratori impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.».

Conseguentemente:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: «< 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «< 150 milioni>> con le seguenti: «< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: <<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo >> sono soppresse;
- All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: << 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>.
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille>> con le seguenti: << 2,5 per mille>>;
- All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: << 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
 - 2014: - 30.000;
 - 2015: - 30.000;
 - 2016: - 30.000.

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli

6.60

212

AS 1120

Emendamento

Art. 6

All'articolo 6, dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: «euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

“Articolo 6 bis (Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali).

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio.”

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU',
DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI Bachisio Silvio, SPOSETTI,
VERDUCCI, ZANONI

Tomaselli

6.61

A.S. 1120
Emendamento
Art. 6

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3*bis. All'articolo 11, comma 1, lettera a), punto 2 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: <<7.500,00 euro >> e <<13.500,00 euro >> sono sostituite dalle seguenti:< <15.000,00 euro>> e << 21.000,00 euro>>.

3-ter. All'articolo 11, comma 1, lettera a), punto 3 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole:< <15.000,00 euro >> e <<21.000,00 euro >> sono sostituite dalle seguenti:< <30.000,00 euro>> e << 36.000,00 euro >>.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: "24-bis. All'articolo 39, comma 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole:<< 13,5 per cento >> sono sostituite dalle seguenti:<< 16 per cento >>.

MOSCARDELLI

Moscardelli

6.62

A.S. 1120

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In via sperimentale, per gli anni 2014 e 2015, per i datori di lavoro del settore turistico ricettivo che hanno alle proprie dipendenze lavoratori assunti a tempo determinato per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedano la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione è istituito un credito d'imposta pari a 29,5 euro per ogni ulteriore giornata lavorata da ciascuno dei lavoratori assunti a tempo determinato rispetto alla media delle giornate lavorate dei due anni precedenti.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

ORRU', TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Orri

6.63

A.S. 1120

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis.. La deduzione d'imposta di cui all'articolo 11, comma 4 quater, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal presente articolo, si applica pro quota anche per i lavoratori assunti a tempo determinato nel settore turistico ricettivo per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedano la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, sempreché la durata dei relativi rapporti di lavoro non risulti nell'anno complessivamente inferiore a tredici settimane. La deduzione non si applica nei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione in cui il numero dei lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro risulta inferiore a quello del periodo di imposta di prima assunzione. La deduzione compete, in ogni caso, per ciascun periodo di imposta a partire da quello di assunzione qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato venga reiterato con il medesimo lavoratore."

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
 - 2014: - 30.000;
 - 2015: - 30.000;
 - 2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Fabbi

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

6-64

A.S. 1120

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis.. La deduzione d'imposta di cui all'articolo 11, comma 4 quater, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal presente articolo, si applica anche per i lavoratori assunti a tempo determinato nel settore turistico ricettivo per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedano la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione. La deduzione non si applica nei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione in cui il numero dei lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro risulta inferiore a quello del periodo di imposta di prima assunzione. La deduzione compete, in ogni caso, per ciascun periodo di imposta a partire da quello di assunzione qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato venga reiterato con il medesimo lavoratore."

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

6.65



A.S. 1120

ART. 6

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: «euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«ART. 6-bis (Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali) 1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio.»

SEN. PALERMO

6.66

A.S. 1120
Emendamento
Art. 6

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2014, l'indennità di accompagnamento è soggetta a preventivo accertamento e valutazione della condizione economica e patrimoniale dei nuovi richiedenti e degli attuali beneficiari.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le soglie dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), anche opportunamente modificato al fine di tutelare l'uso dell'abitazione principale, che determinano per gli aventi diritto, una eventuale riduzione parziale del beneficio; definisce inoltre le modalità di attuazione del presente comma, tenendo conto dell'esigenza di garantire un progressivo percorso di adeguamento al nuovo regime.

3-ter. Eventuali risparmi derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, accertati dal confronto con la spesa storica, sono esclusivamente destinati nella misura del cinquanta per cento al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99; nella misura del venticinque per cento alla promozione di misure anche sperimentali di contrasto alla povertà; nella misura del venticinque per cento al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328."

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI
GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, ~~SCALIA~~,
SPILABOTTE, ZANONI

PADUA



6.67

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis.. La deduzione d'imposta di cui all'articolo 11, comma 4-quater, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal presente articolo, si applica anche per i lavoratori assunti a tempo determinato nel settore agricolo, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive."

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: "100 milioni" con le seguenti: "95 milioni".

BUCVIOLO


6.68



Motivazioni

Le misure per la riduzione del cuneo fiscale, rappresentano uno strumento utile alla promozione dell'occupazione. La norma tuttavia limita il beneficio alle assunzioni a tempo indeterminato. Purtroppo l'impatto sul settore agricolo rischia di essere estremamente limitato in considerazione del fatto che la stragrande maggioranza dei rapporti di lavoro in agricoltura è a tempo determinato (circa il 90 per cento) in ragione delle caratteristiche dell'attività agricola. Esistono in agricoltura, tuttavia, forme di lavoro stabili, ancorché non a tempo indeterminato, che meritano di essere promosse ed incentivate come i rapporti a termine reiterati per più anni con lo stesso datore di lavoro per un numero di giornate minimo non inferiore a 100 l'anno. Un interessante precedente al riguardo è rappresentato dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 388 del 2000 che ammetteva al credito d'imposta per nuove assunzioni i datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai occupati, ciascuno per almeno 230 giornate all'anno.

6.68



AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 6

All'articolo 6, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «7.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.500 euro»;

Conseguentemente, al maggior onere si provvede:

a) quanto a 4 miliardi di euro a decorrere dal 2014, mediante definizione dei costi standard regionali della sanità secondo le procedure di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014; qualora tale termine non venga rispettato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro i successivi 30 giorni, sono definiti i predetti costi standard utilizzando come modello di riferimento le 2 Regioni, tra le 5 individuate, che abbiano ottenuto il punteggio più alto nella valutazione risultante dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2014 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ulteriormente ridotto di 4 miliardi di euro."

b) quanto ad 1 miliardo di euro a decorrere dal 2014 mediante maggiori entrate assicurare da riduzione, eliminazione o riforma delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relative a contributi o incentivi alle imprese, contenute in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014"

6.69



Sen. Anna Bonfrisco
SEN. BONDI
SEN. CERONI
SEN. MILO
SEN. MANDELLI
SEN. REPEITI

EMENDAMENTO

Art. 6

6.70

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In via sperimentale, per gli anni 2014 e 2015, per i datori di lavoro del settore turistico ricettivo che hanno alle proprie dipendenze lavoratori assunti a tempo determinato per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedano la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione è istituito un credito d'imposta pari a 29,5 euro per ogni ulteriore giornata lavorata da ciascuno dei lavoratori assunti a tempo determinato rispetto alla media delle giornate lavorate dei due anni precedenti.

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: "150" con la parola: "500"

BERNABÒ BOCCA

VILLARI

Alcega
Alb (MARIU)

(MANDEU)

John (DELINO)


holl (M...)
Lombard (CONIF)
Stor (FLORIS)

RELAZIONE - CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELLE GIORNATE LAVORATE NEL SETTORE TURISMO

La norma si propone di incentivare l'allungamento dei rapporti di lavoro nel settore turismo riconoscendo ai datori di lavoro per ogni ulteriore giornata retribuita al lavoratore un credito d'imposta pari al valore giornaliero dell'indennità AsPI altrimenti percepita dal lavoratore.

In altri termini, si propone di incentivare il prolungamento dell'attività stagionale delle imprese turistiche, con conseguenti maggiori entrate per le casse dell'Inps, conseguenti all'incremento delle retribuzioni e della contribuzione.

(G...)
C... (CARIDI)



EMENDAMENTO


6.71

Art. 6

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis.. La deduzione d'imposta di cui all'articolo 11, comma 4 quater, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal presente articolo, si applica anche per i lavoratori assunti a tempo determinato nel settore turistico ricettivo per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedano la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione. La deduzione non si applica nei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione in cui il numero dei lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro risulta inferiore a quello del periodo di imposta di prima assunzione. La deduzione compete, in ogni caso, per ciascun periodo di imposta a partire da quello di assunzione qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato venga reiterato con il medesimo lavoratore."

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: "150" con la parola: "500"




 BERNABÒ BOCCA
 VILLANI
 RELAZIONE - RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE NEL SETTORE TURISMO

La norma si propone di incentivare la continuità dei rapporti di lavoro nel settore turismo, stabilendo un collegamento tra il riconoscimento del diritto di precedenza nella riassunzione e la possibilità di applicare le disposizioni che consentono di ridurre il cosiddetto cuneo fiscale.

In altri termini, si propone di applicare la riduzione del cuneo fiscale anche in relazione a quei rapporti di lavoro che vengono stipulati con ricorrenza ciclica, garantendo al lavoratore una prelazione per le successive assunzioni, promuovendone per tal via la progressiva stabilizzazione.

La proposta recepisce gli orientamenti espressi da un avviso comune sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative.



A.S. 1120

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)**

EMENDAMENTO

AUMENTO DELLA FRANCHIGIA IRAP A 25 MILA EURO

All'articolo 6, dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: «euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

“Articolo 6 bis (Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali).

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio.”

BROWN

[Handwritten signature]

6.72



MOTIVAZIONI

Nell'ottica della riduzione della pressione fiscale si ritiene assolutamente prioritario intervenire sull'IRAP, con riferimento particolare a quella applicabile alle imprese di più piccole dimensioni. Questa necessità in primo luogo assolve all'esigenza di dare, comunque, un impulso positivo all'opportunità di intraprendere un'impresa o un'attività di lavoro autonomo e di ridurre l'impatto del tributo sulle imprese di più piccole dimensioni. L'imposta regionale, peraltro, già al momento della sua introduzione, ha inciso in maniera più pesante sulle imprese di più piccole dimensioni in larga misura esonerate dal pagamento del principale tributo che l'IRAP è andato a sostituire, ovvero l'ILOR.

Inoltre, l'allargamento della franchigia dalla tassazione IRAP a 25 mila euro di base imponibile, eviterebbe, conseguentemente, anche l'onere di moltissime imprese individuali ed autonomi di dover dimostrare l'assenza dell'autonoma organizzazione quale elemento necessario per essere esclusi dalla tassazione IRAP.

RELAZIONE TECNICA

La perdita di gettito conseguente all'aumento della deduzione forfetaria da 10.500 euro a 25.000 euro è stimata in 1.200 milioni di euro.

COPERTURA

Al finanziamento delle misure proposte nel presente emendamento, si provvede mediante la riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche.

BARDI *[Signature]*

6.72



A.S. 1120

EMENDAMENTO

All'articolo 6, aggiungere dopo il comma 3, il seguente comma:

3-bis. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti privati e il finanziamento alle imprese, la tassazione delle rendite finanziarie per le obbligazioni emesse in base all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 dalle piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, a far data dal 1 gennaio 2014, viene fissata nella misura del 12,50%.


Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 2.000;

2015: - 2.000;

2016: - 2.000.

AZZOLLINI



6.73

EMENDAMENTO

Art. 6

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: «euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

“Articolo 6 bis (Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali).

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio.”

Sen. Anna Bonfrisco



6.74

Sen. ANNA BONFRISCO

Sen. ELISABETTA ALBERTI CASELLATI

Sen. FRANCO CONTE

Sen. MARIO DALLA TOR

Sen. MARCO MARIN

Sen. GIOVANNI PICCOLI

Sen. PIERANTONIO ZANETTIN

EMENDAMENTO

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n.92)

All'articolo 6, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni; le parole: «euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: «euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250».

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

“Articolo 6 bis (Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali).

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio.”>>

Sen. PAGANO



6.75



AS 1120

EMENDAMENTO

ART.6

All'articolo 6, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività.""

6.76



Sen. Anna Bonaiuto
Sen. CERONI
Sen. Mico
Sen. MANDERU

EMENDAMENTO


Art. 6






Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis.. La deduzione d'imposta di cui all'articolo 11, comma 4 quater, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal presente articolo, si applica pro quota anche per i lavoratori assunti a tempo determinato nel settore turistico ricettivo per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedano la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, sempreché la durata dei relativi rapporti di lavoro non risulti nell'anno complessivamente inferiore a tredici settimane. La deduzione non si applica nei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione in cui il numero dei lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro risulta inferiore a quello del periodo di imposta di prima assunzione. La deduzione compete, in ogni caso, per ciascun periodo di imposta a partire da quello di assunzione qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato venga reiterato con il medesimo lavoratore."

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: "150" con la parola:

"500"




 BERNABÒ BOCCA   CARINI
 VILLANI  (PLOS)  PICCOLI
 RELAZIONE - RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE NEL SETTORE TURISMO  CARINI

La norma si propone di incentivare la continuità dei rapporti di lavoro nel settore turismo, stabilendo un collegamento tra il riconoscimento del diritto di precedenza nella riassunzione e la possibilità di applicare le disposizioni che consentono di ridurre il cosiddetto cuneo fiscale. L'applicazione del beneficio è legata alla stipula di un contratto a tempo determinato della durata minima pari a quella prevista dalla legge per la maturazione del diritto alla mini-AsPI (tredici settimane).

In altri termini, si propone di applicare la riduzione del cuneo fiscale anche in relazione a quei rapporti di lavoro che vengono stipulati con ricorrenza ciclica, garantendo al lavoratore una prelazione per le successive assunzioni, promuovendone per tal via la progressiva stabilizzazione.

La proposta recepisce gli orientamenti espressi da un avviso comune sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative.

6.77



AS 1120

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)**

EMENDAMENTO

Art. 6

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:


3 bis. Alle imprese che nel 2014 e nei due anni successivi effettuano investimenti in campagne pubblicitarie per un importo complessivo superiore a quello dell'anno precedente, si applica l'esclusione dall'imposizione Ires e Irap sul reddito di impresa, pari alla misura dell'investimento incrementale, rispetto all'anno precedente.

3 ter. Le campagne pubblicitarie di cui al comma 3.bis devono essere effettuate, alternativamente o cumulativamente, attraverso mezzi di comunicazione di massa nonché iniziative pubbliche con la medesima finalità, esclusivamente da imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante pubblicità esterna, pubbliche affissioni e circuiti cinematografici.

3 quater. L'attestazione delle spese sostenute per la realizzazione e la diffusione delle campagne pubblicitarie di cui al comma 3 bis. è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore legale o da un iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 25, comma 2, allegata al presente *progetto di legge*, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 60 milioni di euro per l'anno 2016.

Sen. Vincenzo Gibiino



6.78

AS 1120

EMENDAMENTO

ART.6

All'articolo 6, dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: «euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

“Articolo 6 bis (Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali):

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio.”

6.79



Sen. Anna...
Sen. CERONI
Sen. MIO
Sen. MANDELLI

A.S. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

~~AUMENTO DELLA FRANCHIGIA IRAP A 25 MILA EURO~~


All'articolo 6, dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: «euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

“Articolo 6 bis (Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali).

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio.”



6.80

MOTIVAZIONI

Nell'ottica della riduzione della pressione fiscale si ritiene assolutamente prioritario intervenire sull'IRAP, con riferimento particolare a quella applicabile alle imprese di più piccole dimensioni. Questa necessità in primo luogo assolve all'esigenza di dare, comunque, un impulso positivo all'opportunità di intraprendere un'impresa o un'attività di lavoro autonomo e di ridurre l'impatto del tributo sulle imprese di più piccole dimensioni. L'imposta regionale, peraltro, già al momento della sua introduzione, ha inciso in maniera più pesante sulle imprese di più piccole dimensioni in larga misura esonerate dal pagamento del principale tributo che l'IRAP è andato a sostituire, ovvero l'ILOR.

Inoltre, l'allargamento della franchigia dalla tassazione IRAP a 25 mila euro di base imponibile, eviterebbe, conseguentemente, anche l'onere di moltissime imprese individuali ed autonomi di dover dimostrare l'assenza dell'autonoma organizzazione quale elemento necessario per essere esclusi dalla tassazione IRAP.

RELAZIONE TECNICA

La perdita di gettito conseguente all'aumento della deduzione forfetaria da 10.500 euro a 25.000 euro è stimata in 1.200 milioni di euro.

COPERTURA

Al finanziamento delle misure proposte nel presente emendamento, si provvede mediante la riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche.

680

EMENDAMENTI AS.1120

Art.6

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente.

"3-bis. I lavoratori assunti con l'agevolazione di cui al comma 3 non concorreranno, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il relativo costo, al conteggio dei dati contabili ed extracontabili, ai fini del meccanismo degli Studi di Settore .

Conseguentemente, all'articolo 10, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"1. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ⁽⁴⁾, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestione liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato. "

b) dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

14-bis. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, cessano dal diritto ad usufruirne a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.

14-ter. Sono abrogati:

a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;

b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;

6.81

1/2

c) gli articoli 9 e 9-bis, nonché l'articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole: «dagli aventi diritto», l'articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: «che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali», e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

e) l'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9, 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

c) dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

"16-bis. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: <<Art. 1 - 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'art. 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila.>>

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: <<Art. 2. - 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

16-ter. L'erogazione della somma di cui al comma 16-bis, lettera b), è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata sul sito internet della Camera di appartenenza ."

MOLINARI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Molinar

6.81

2/2

Emendamento
Art. 6

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2014 sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio-annuo non superiore a 2 milioni di euro.”

All’articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All’articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “22 per cento”;
- b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole “1° gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2014”;
- c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “22 per cento”;
- d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole “62,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “56,82 per cento”;
- e) al comma 26, le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013”;
- f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “e l’aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013” e dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l’aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013”.

2. nell’ultimo periodo, le parole “precedente periodo” sono sostituite dalle seguenti: “precedenti periodi”;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: <<28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

- 1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
- 2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.>>;

- h) al comma 29, le parole “1° gennaio 2012” e le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “1° gennaio 2014”, “31 dicembre 2013”;
- i) ai commi 30 e 31, le parole “31 marzo 2012” e le parole “16 maggio 2012” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “31 marzo 2014”, “16 maggio 2014”;

l) al comma 32, le parole “al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare”;

m) al comma 33 le parole “successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare” sono sostituite dalle seguenti: “successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.”.

7-ter .Alle disposizioni di cui al **comma 7-bis**, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All’articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “22 per cento”.

7-quinquies. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “22 per cento”.

7-sexies. Le disposizioni dei **commi da 7-bis a 7-quinquies**, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

7-septies. Il comma 1 dell’articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

“1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d’imposta, applicando un’aliquota pari al 15 per cento.”

LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, MOLINARI

LEZZI

6.82

A.S. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

Articolo 6

~~**AUMENTO DELLA FRANCHIGIA IRAP A 25 MILA EURO**~~

All'articolo 6, dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: «euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

“Articolo 6 bis (Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali).

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31-dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio.”

CERONI

6.83

RELAZIONE TECNICA

La perdita di gettito conseguente all'aumento della deduzione forfetaria da 10.500 euro a 25.000 euro è stimata in 1.200 milioni di euro.

COPERTURA

Al finanziamento delle misure proposte nel presente emendamento, si provvede mediante la riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche.

CERONI



6.83

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 6, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

43/15 Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2014 vengono stanziati 50 milioni di euro. *77*

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014

6.84

Sen. Bitonci *Bitonci*
Sen. Comaroli *Comaroli*
Sen. Bisinella *Bisinella*

A.S. 1120

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)**

EMENDAMENTO

Articolo 6

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“**3-bis** A titolo sperimentale per l’anno 2014 tutte le imprese e i lavoratori autonomi con meno di 15 dipendenti possono assumere giovani disoccupati di età inferiore a 35 anni e lavoratori di qualunque età che hanno perso il posto di lavoro per qualunque motivo, salvo licenziamento per giusta causa, in numero pari agli occupati in forza al 31 dicembre 2013, corrispondendo il salario base per dodici mensilità senza oneri sociali a carico dei lavoratori stessi e del datore di lavoro ad eccezione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Il rapporto di lavoro di cui al presente articolo può essere interrotto da ognuna delle parti in ogni momento con un preavviso di 30 giorni senza oneri a carico del datore di lavoro.

Sono fatte salve le ritenute fiscali a carico del lavoratore come per legge e i periodi di ferie previsti dai contratti collettivi.

In caso di malattia, di assenza dal luogo di lavoro o di sospensione dell’attività lavorativa per qualunque motivo non sono dovute integrazioni salariali a carico del datore di lavoro, dell’ INPS, dello Stato e degli enti pubblici territoriali.

Al termine dell’anno sperimentale, il rapporto di lavoro cessa senza alcuna formalità da parte del datore di lavoro salvo la volontà del datore di lavoro di trasformare il rapporto di lavoro in uno di quelli previsti dalle leggi ordinarie.


Non sono dovute indennità di fine rapporto di qualunque natura e titolo a favore del lavoratore.

Tutti i costi sostenuti dal datore di lavoro in applicazione del presente articolo sono integralmente deducibili ai fini IRAP.

I datori di lavoro che assumono lavoratori in forza del presente articolo non possono procedere alla riduzione del personale in forza al 31 dicembre 2013 salvo dimissioni volontarie o pensionamenti fino a quando usufruiscono della presente agevolazione.”

L'emendamento ha un impatto stimato in circa 5 mld di euro, copertura mediante riduzione consumi intermedi per pari importo.

CERONI



6.85

A.S. 1120

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)**

EMENDAMENTO

AUMENTO DELLA FRANCHIGIA IRAP A 25 MILA EURO

All'articolo 6, dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: «euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

“Articolo 6 bis (Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali).

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio.”

Bianconi
BIANCONI

6.86

EMENDAMENTO

Art.6

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 7 bis del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti "fra il 1° giugno 2013 e il 30 novembre 2013";
- b) al comma 5, le parole "entro il 31 gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 marzo 2014" ».

«3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

6.87

Sen. Luigi Perrone

Sen. Costa (Pellegrino)

(BRUNI)

Sen. Liuzzi

Sen. Dama (DOR)

Sen. Piccoli

Sen. Flori

Sen. Casano

Sen. Benfante

Sen. Tarantini



EMENDAMENTO

Art.6

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 7 bis del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti "fra il 1° giugno 2013 e il 30 novembre 2013";
- b) al comma 5, le parole "entro il 31 gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 marzo 2014" ».

«3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Sen. Luigi Perrone

6.88

SPIEGAZIONE

La legge di conversione del DL 76/2013 ha introdotto con l'art. 7 bis del provvedimento una specifica procedura per la stabilizzazione dei lavoratori occupati con contratto di associazione in partecipazione. La procedura in questione, come previsto dalla legge, prevede quale termine conclusivo il 30 settembre. Tale termine, estremamente ravvicinato rispetto alla emanazione del provvedimento, riverbera una oggettiva difficoltà su enti, aziende e Consulenti, nella obiettiva difficoltà di esaurire le procedure previste per il suddetto termine. Le disposizioni di prassi e le interpretazioni applicative pervenute di recente, che rendono per altro possibile l'estensione della suddetta procedura anche ai tirocini formativi, allargano la platea dei potenziali fruitori. Col presente emendamento si propone dunque l'accoglimento della proroga del termine di stabilizzazione dei lavoratori in questione, al fine di offrire la facoltà introdotta dalla norma ad un maggior numero di datori di lavoro e di lavoratori.

EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 6

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di pervenire alla completa rimozione dell'eternit o dell'amianto negli edifici pubblici e privati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi finalizzato a provvedere alla rimozione e allo smaltimento del medesimo materiale presente negli edifici, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, anche attraverso la sostituzione delle coperture contenenti amianto o eternit con l'installazione di moduli fotovoltaici. Per la realizzazione del programma di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000

GIROTTO, SANTANGELO, CASTALDI, PETROCELLI, BERTOROTTA

Girotto

6.89

AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività."

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Fabbi'

6.90

A.S. 1120
Emendamento
Art. 6

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

“3-bis. La deducibilità del costo del personale di cui al comma 4-quater dell’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come sostituito dalla presente legge, è riconosciuta anche ai datori di lavoro agricolo in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell’anno, per due annualità consecutive.”.

Conseguentemente all’articolo 9, comma 13, sostituire le parole: “100 milioni” con le seguenti: “95 milioni”.

BERTUZZI, GHEDINI RITA, PIGNEDOLI

Bertuzzi


6.91

Emendamento AS 1120

All'articolo 6, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3 bis. Entro 180 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Governo individua e definisce chiaramente, anche con criteri oggettivi, la autonoma organizzazione ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Sen. Bisinella 

Sen. Comaroli 

Sen. Bitonci 

6.92

Emendamento AS 1120

All'articolo 6, *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: «euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

“Articolo 6 bis (Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali).

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio.”

6.93



Sen. Bitonci

Sen. Comaroli

Sen. Bisinella

Sen. Arrigoni

Sen. Bellot



Emendamento A.S. 1120

All'articolo 6, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3 bis 4. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dall'anno 2013 vengono stanziati 40 milioni di euro.

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, si provvede come segue:

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole "80" con le parole "160".

Sen. Bitonci



Sen. Comaroli



6.94

ARTICOLO 6

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

~~(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n.92)~~

4 bis

“1. La quota di risorse prevista all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n.226/2005 a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n.53, destinata all’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-Fer

2. I pagamenti relativi all’attuazione dei percorsi di cui al comma 1, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni”

4 bis

»

sen. SACCONI



sen. PAGANO



6.95



66

A.S. 1120
Emendamento
Art. 6

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

“4-bis. All’articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Sono altresì escluse dal pagamento del contributo di cui al comma 31 le aziende aderenti ai consorzi titolari dei servizi di pulizia delle scuole, oggetto dell’accordo sottoscritto al Ministero del lavoro il 14 giugno 2011, limitatamente ai lavoratori impegnati nei servizi previsti nell’accordo stesso.»”

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:<<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<<il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo>> sono soppresse;
- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille>> con le seguenti:<<2,5 per mille>>;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:<<22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<<22 per cento>>.

GHEDINI RITA, GATTI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI,
PARENTE, SPILABOTTE

6.96

A.S. 1120
Emendamento
Art. 6

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative e imprese della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche, limitatamente ai lavoratori coinvolti negli stessi servizi»."

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:<<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<<il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo>> sono soppresse;
- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille>> con le seguenti:<<2,1 per mille>>;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>.

GHEDINI RITA, BERTUZZI, PARENTE, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI,
LEPRI, SPILABOTTE

6.97

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis. All’articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 20, sono inseriti i seguenti:
«20-bis. A decorrere dall’anno 2015, l’indennità di cui al comma 20 è riconosciuta altresì ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a condizione che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione alla predetta gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, negli ultimi dodici mesi.

20-ter. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2015, una quota pari all’1 per cento delle aliquote di cui al comma 57 del presente articolo è corrisposta quale contributo a carico del datore di lavoro per il finanziamento del trattamento di cui al comma 20-bis;»”.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all’articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all’Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all’articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:<<4-bis. All’articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<<il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo>> sono soppresse;
- all’articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille>> con le seguenti:<<2,1 per mille>>;
- all’articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<<7-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell’ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.>>
- all’articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:<<22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
- all’articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell’articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<<22 per cento>>.



A.S. 1120
EMENDAMENTO
Art. 6

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: "b-bis) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; b-ter) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria."

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: -500;

2015: - 500;

2016: - 500.

BERTUZZI, GHEDINI RITA, PIGNEDOLI, GRANAIOLA

Bertuzzi

6.94

A.S. 1120

Emendamento

Art. 6


Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, le parole "per l'anno 2013" sono sostituite con le parole "per l'anno 2014".

Conseguentemente:

a) All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<< 170 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.

GATTI, GHEDINI RITA, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE,
SPILABOTTE



6.100

AS 1120

Emendamento

Art. 6

All'art. 6, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis. La contribuzione dovuta dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità economiche di malattia, di cui all'articolo 31, comma 5, tabella G della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in misura pari all'1,22%, per il settore Artigiano, e all'1,44%, per il settore Commercio e assimilati”.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Articolo 6-bis

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.
2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio.”

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU',
DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI Bachisio Silvio, SPOSETTI,
VERDUCCI, ZANONI

Tomaselli'

6.101

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2014)


EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

4-bis) All'art. 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative e imprese della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche, limitatamente ai lavoratori coinvolti negli stessi servizi."

MARINO 

D'ONGHIA 

MERLONI 

6.102

AS 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

ART. 6


Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

4-bis) all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti: "c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria."

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

MARINO 

D'ONGHIA



MERLONI



6.103

EMENDAMENTO

ART. 6

All'art. 6, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. La contribuzione dovuta dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità economiche di malattia, di cui all'articolo 31, comma 5, tabella G della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in misura pari all'1,22%, per il settore Artigiano, e all'1,44%, per il settore Commercio e assimilati".

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Articolo 6-bis

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.
2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio."

6.104



Sen. Anna Bonaiuto
Sen. GERONZI
Sen. MILO
Sen. MANDEU

A.S. 1120


Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. All'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 39 è soppresso".

SANGALLI, GUERRIERI



6.105



AS 1120
EMENDAMENTO
Art. 6

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

"4-bis. Al Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sostituire la parola "ventiquattro" con la seguente "trentasei";
- b) dopo il comma 9 aggiungere il seguente: "9-bis. quanto all'onere derivante dall'estensione del periodo di fruizione del credito d'imposta, determinato nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2014."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 4-bis., determinati nel limite massimo di 10 milioni a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze.

 Ursas, Stefano  DE PETRUS

6.106

AS 1120

Emendamento


Articolo 6

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

<<4-bis. All'articolo 2 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 29, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«e) ai contratti a termine attivati in stretta correlazione con l'avvio di nuove attività ovvero di nuove iniziative, progetti o aperture in aziende aventi una percentuale di rapporti di lavoro a tempo indeterminato almeno pari all'80% rispetto al totale dei rapporti di lavoro subordinato mediamente in essere nei due anni precedenti alla data di attivazione di detti contratti a termine» >>

SANGALLI, GUERRIERI







6.107

EMENDAMENTO articolo 6, comma 4


Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4 - bis): all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti: "c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria."

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

 (RICCARDO)
 (TARAVINO)
 (GREGORIO)
 (DALLA TORRE)

6.108



Emendamento articolo 6, comma 4-bis

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4 - bis): all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti: "c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria."

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.



6.109

Sen. Anna Bonfrisco

Sen. CERONI
Sen. MICO
Sen. PANZECI

Emendamento art. 6, comma 4-bis

All'art. 6, dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

comma 4-bis: All'art. 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative e imprese della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e-al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche, limitatamente ai lavoratori coinvolti negli stessi servizi."



Sen. Anna Bonaiuto

Sen. Corbelli
Sen. Di Lorenzo
Sen. Di Stefano

6.110

Emendamento art. 6, comma 4-bis

All'art. 6, dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

comma 4-bis: *All'art. 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative e imprese della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche, limitatamente ai lavoratori coinvolti negli stessi servizi."*

Sen. PAGANO



6.111



60

A.S. 1120 EMENDAMENTO

Articolo 6,

Dopo il comma 4, inserire il seguente:


4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, apportare le seguenti modificazioni:


a) al primo periodo, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti : "b-bis) *interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; b-ter) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.*";


b) al secondo periodo sostituire le parole: "38 milioni" con le parole: "38,5 milioni"

6.112

Marinello 

SCOMA 

GUARDANI 

MANCUSO 




Emendamento all'art. 6

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis). All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole «*chiusura del cantiere*» sono aggiunte le seguenti: «c) *interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca*; d) *interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.*»

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230."

RUSSO



6.113

MOTIVAZIONE

La proposta mira a salvaguardare alcune particolari tipologie di cooperative che, stante la loro specifica area di attività e la tipologia di lavoratori coinvolti, si trovano frequentemente davanti a casi di interruzione di rapporti di lavoro per cause a loro non imputabili.

L'applicazione a tali realtà del contributo di licenziamento previsto dall'art. 2, comma 31, della legge 92/2012, genera così una situazione particolarmente onerosa con il rischio di compromettere il loro equilibrio sul fronte dei costi, le loro scelte imprenditoriali e occupazionali nonché, in alcuni casi, il perseguimento di finalità sociali tutelate dalla legge (inserimento lavorativo di detenuti).

Nel caso delle cooperative della pesca, sono le condizioni intrinseche che caratterizzano l'attività – assimilabili per certi aspetti al lavoro stagionale - a determinare in maniera fisiologica durante l'anno la gestione di un numero significativo di "movimenti in marineria" di sbarco di marittimi.

Con riferimento alle cooperative sociali attive per l'inserimento lavorativo dei detenuti ai sensi della legge 193/2000, è ricorrente l'ipotesi che tali soggetti non siano più nelle condizioni di svolgere la loro attività per fattori non riconducibili al datore di lavoro (ad esempio per decisione del giudice che revoca la concessione delle misure alternative alla detenzione e del lavoro esterno).

Per le ragioni riportate appare dunque auspicabile l'introduzione di una norma che escluda l'applicazione della c.d. *tassa di licenziamento* per queste tipologie di cooperative.

Emendamento all'art. 6

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. All'art. 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative e imprese della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche, limitatamente ai lavoratori coinvolti negli stessi servizi.»"

RUSSO



MOTIVAZIONE

La proposta mira a salvaguardare alcune particolari tipologie di cooperative che, stante la loro specifica area di attività e la tipologia di lavoratori coinvolti, si trovano frequentemente davanti a casi di interruzione di rapporti di lavoro per cause a loro non imputabili.

L'applicazione a tali realtà del contributo di licenziamento previsto dall'art. 2, comma 31, della legge 92/2012, genera così una situazione particolarmente onerosa con il rischio di compromettere il loro equilibrio sul fronte dei costi, scelte imprenditoriali e occupazionali nonché, in alcuni casi, il perseguimento di finalità sociali tutelate dalla legge (inserimento lavorativo di detenuti).

Nel caso delle cooperative e delle imprese della pesca, sono le condizioni intrinseche che caratterizzano l'attività – assimilabili per certi aspetti al lavoro stagionale - a determinare in maniera fisiologica durante l'anno la gestione di un numero significativo di "movimenti in marineria" di sbarco di marittimi.

Con riferimento alle cooperative sociali attive per l'inserimento lavorativo dei detenuti ai sensi della legge 193/2000, è ricorrente l'ipotesi che tali soggetti non siano più nelle condizioni di svolgere la loro attività per fattori non riconducibili al datore di lavoro (ad esempio per decisione del giudice che revoca la concessione delle misure alternative alla detenzione e del lavoro esterno).

Inoltre, l'ultima esclusione riguarda gli appalti di pulizia delle scuole, per i quali la modifica delle condizioni di aggiudicazione (convenzione-quadro con Consip e assegnazione diretta da parte degli istituti scolastici) può comportare notevoli discontinuità o riduzione dei servizi, con conseguenti esuberi del personale coinvolto. Il quadro tracciato, tra l'altro, non consente di assicurare alle imprese coinvolte un passaggio diretto di appalto, così come previsto dall'art. 4 del CCNL del settore, e quindi di usufruire dell'esenzione dal versamento del contributo prevista dal comma 34, lett. a), dello stesso articolo.

Per le ragioni riportate appare dunque auspicabile l'introduzione di una norma che escluda l'applicazione della c.d. tassa di licenziamento nei casi qui richiamati.

6.114

EMENDAMENTO

A.S 1120

ARTICOLO 6

Dopo il comma 4 inserire il comma 4bis:

«4bis. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, il contributo di cui all'art. 2, comma 10 bis, della legge 28 giugno 2012 n. 92 e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato del cinquanta per cento.»

All'articolo 6, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

"a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti:

«nella misura del 95 per cento»;

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;"

2) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

"b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;"

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

6.115

EMENDAMENTO

AS 1120

ART 6

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4.bis Le disposizioni di cui all'art. 2 comma 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92 , e successive modificazioni e integrazioni, si applicano anche ai soggetti che usufruiscono di trattamento mini aspi»

Conseguentemente, all'articolo 6, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

"a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti:

«nella misura del 95 per cento»;

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;"

2) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

"b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;"

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA



6.116

Art. 6.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Il comma 39 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è abrogato.

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Relazione

L' emendamento proposto non comporta alcun onere aggiuntivo per le casse dello Stato né per la finanza pubblica ed è finalizzato ad eliminare la decurtazione della contribuzione al fondo Forma.Temp. (dal 4% al 2,6%) introdotta dalla legge Fornero con decorrenza dal 1° gennaio 2014 (art. 2, comma 39, L. 92/2012).

L' emendamento è quindi volto a lasciare inalterata la capacità del Fondo Forma.Temp. di adempiere alla sua primaria funzione di politica attiva, consentendo l' adeguamento professionale dei lavoratori e fornendo risposte rapide ed efficace ai fabbisogni delle imprese utilizzatrici.

La contribuzione Forma.Temp. è destinata a finanziare interventi di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori somministrati, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato. In assenza di interventi normativi si stima che si possa determinare una minore capacità di ricollocazione del Fondo (- 60mila lavoratori formati, e quindi - 30mila inviati al lavoro dopo la formazione stando ai dati 2011), con riduzione dei volumi occupazionali e con conseguente minor gettito contributivo nelle casse dello Stato.

Nel biennio 2011-2012 Forma.Temp ha investito 267 milioni di euro per finanziare 56.452 progetti di formazione che hanno visto coinvolti ben 384.469 allievi.

6.117

AS 1120
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PER L'INDENNITA' ECONOMICA DI MALATTIA INPS

All'art. 6, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. La contribuzione dovuta dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità economiche di malattia, di cui all'articolo 31, comma 5, tabella G della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in misura pari all'1,22%, per il settore Artigiano, e all'1,44%, per il settore Commercio e assimilati".

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Articolo 6-bis


1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.
2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio."

6.118

RELAZIONE TECNICA

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente emendamento, stimati in due miliardi di euro, si provvede mediante equivalente riduzione della spesa pubblica corrente

CERONI



6.118

AS 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

PICCOLA MOBILITA'

All'art. 6, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:


"4-ter. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'art. 4 del Decreto Legge n. 148 del 1993, convertito dalla Legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del Decreto Legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, c. 13 del Decreto Legge n. 185 del 2008, convertito dalla Legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della Legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 2 e dall'art. 25, comma 9 della Legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012."

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole "150 milioni" con le seguenti: "200 milioni".

RELAZIONE TECNICA

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente norma, stimati in 50 milioni di euro, si provvede mediante equivalente riduzione della spesa pubblica corrente.

CERONI



6.119

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 6

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

^{bis} "4-ter. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'art. 4 del Decreto Legge n. 148 del 1993, convertito dalla Legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del Decreto Legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, c. 13 del Decreto Legge n. 185 del 2008, convertito dalla Legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della Legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 2 e dall'art. 25, comma 9 della Legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012."

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole "150 milioni" con le seguenti: "200 milioni".



6.120

Sen. Anna Bonfrisco
Sen. ANNA BONFRISCO

Sen. ELISABETTA ALBERTI CASELLATI

Sen. FRANCO CONTE

Sen. MARIO DALLA TOR

Sen. MARCO MARIN

Sen. GIOVANNI PICCOLI

Sen. PIERANTONIO ZANETTIN

EMENDAMENTO

Art. 6

All'art. 6, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-^{bis} Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'art. 4 del Decreto Legge n. 148 del 1993, convertito dalla Legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del Decreto Legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, c. 13 del Decreto Legge n. 185 del 2008, convertito dalla Legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della Legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 2 e dall'art. 25, comma 9 della Legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012."

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole "150 milioni" con le seguenti: "200 milioni".

6.121



Sen. Anna Bonaiuto
Sen. CERONI
Sen. MIO
Sen. MANZELLI

EMENDAMENTO

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n.92)

All'art. 6, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

^{b's}
"4-ter. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'art. 4 del Decreto Legge n. 148 del 1993, convertito dalla Legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del Decreto Legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, c. 13 del Decreto Legge n. 185 del 2008, convertito dalla Legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della Legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 2 e dall'art. 25, comma 9 della Legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012."

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole "150 milioni" con le seguenti: "200 milioni".

Sen. PAGANO



6.122



AS 1120

Emendamento

Art. 6

All'art. 6, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“^{bis}4-ter. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'art. 4 del Decreto Legge n. 148 del 1993, convertito dalla Legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del Decreto Legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, c. 13 del Decreto Legge n. 185 del 2008, convertito dalla Legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della Legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 2 e dall'art. 25, comma 9 della Legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.”

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole “150 milioni” con le seguenti: “200 milioni”.

SANGALLI, TOMASELLI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI Bachisio
Silvio, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE,
GIACOBBE, ORRU'

Sangalli

6.123

AS 1120
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO


TASSAZIONE AGEVOLATA PER GLI UTILI REINVESTITI DALLE IMPRESE SOGGETTE AD IRPEF

All'articolo 6, dopo il comma 6 aggiungere il seguente :

"6-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato ad introdurre, norme volte all'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli, dietro specifica opzione, a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci."

L'emendamento ha un impatto stimato in circa 500 mln di euro, copertura mediante riduzione consumi intermedi per pari importo.

CERONI



6.124

AS 1120


EMENDAMENTO

Art. 6

All'articolo 6, dopo il comma 6 aggiungere il seguente :

"6-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato ad introdurre, norme volte all'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli, dietro specifica opzione, a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci."

6.125



Sen. Anna Bonaiuto
Sen. Corbelli
Sen. Miro
Sen. Manfelloni

AS 1120
Art. 6

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, le parole: "ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma", sono sostituite dalle seguenti: "dividendo per due il valore venale del bene"».

Conseguentemente:

- *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: "150 milioni" con le seguenti: "155 milioni" e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*
- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 5.000;
2015: - 5.000;
2016: - 5.000.

6.126

BROGLIA

Broglia

AS 1120

All'art. 6, ~~aggiungere articolo 6-ter~~

~~6-bis.~~

Dopo il comma 6, si aggiunge il seguente:

Per favorire la riduzione dei costi di produzione dei produttori agricoli, per il periodo 2014-2015 ~~richiede la~~ ~~non applicazione dell'IVA~~ sui fertilizzanti, antiparassitari e sull'energia elettrica utilizzata per impianti di irrigazione e per i carburanti utilizzati in agricoltura anche quelli da trasporto.

~~LA~~

RUVOLO, DALLA TOR, PERRONE, TARQUINIO

Willy Roberto Seno

6.127

COOPERATIVE


AS 1120

All'art. 6, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Per favorire la riduzione dei costi di produzione dei produttori agricoli, per il periodo 2014-2015 non si applica l'IVA sui fertilizzanti, antiparassitari e sull'energia elettrica utilizzata per impianti di irrigazione e per i carburanti utilizzati in agricoltura anche quelli da trasporto.

*Conseguentemente ridotte del 5%
tutti gli stanziamenti della TABELLA C allegata.*

RUVOLO, DALLA TOR, PERRONE, TARQUINIO



6.128

